




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



SERVIZIO STUDI

DOCUMENTO 13 - 2019

Raccolta normativa in materia di vitalizi

XVII legislatura - maggio 2019

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:
tel. 091 705-4752/4764 – fax 091 705-4333
mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

La presente raccolta normativa intende fornire una panoramica delle norme e della documentazione di interesse nella materia degli assegni vitalizi e della loro rideterminazione in senso contributivo, tema di grande attualità sia in campo nazionale che con riferimento alle deliberazioni dei Consigli regionali.

La raccolta contiene il testo aggiornato della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019, ed in particolare dei commi dell'articolo 1 che vertono sulla materia di cui trattasi prevedendo la decurtazione dei trasferimenti statali a favore delle regioni nel caso che le stesse non approvino una riforma del sistema di calcolo degli assegni vitalizi in senso contributivo. Viene inoltre riportato il testo delle norme in tema di contributo di solidarietà sulle pensioni a partire da un certo importo, in quanto l'argomento è considerato assimilabile.

Il lavoro presenta inoltre il testo dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni il 3 aprile 2019 nonché il documento di indirizzo della Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali approvato il 17 aprile 2019 riguardante lo schema di massima per le modalità di applicazione dei contenuti dell'intesa stessa.

Vengono, infine, pubblicate per completezza espositiva la deliberazione della Camera dei deputati n. 14 del 12 luglio 2018 e quella del Senato della Repubblica (deliberazione n. 6 del 16 ottobre 2018), entrambe di riforma del sistema di calcolo dei vitalizi nonché la proposta di modifica del regolamento delle pensioni dei deputati regionali presentata al Consiglio di Presidenza dell'Ars dagli onorevoli Cancelleri, Siragusa e Zito.

INDICE DELLE NORME

L. 30-12-2018 n. 145, art. 1 commi da 261 a 264 e da 965 a 967	4
Intesa Conferenza Stato-Regioni del 3 aprile 2019	6
Documento di indirizzo Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali, 17 aprile 2019	16
Camera deliberazione n. 14 del 12 luglio 2018	24
Senato deliberazione n. 6 del 16 ottobre 2018	31
Proposta di modifica del regolamento delle pensioni dei deputati a firma degli Onorevoli Cancelleri, Siragusa e Zito	36
Sentenza Corte Costituzionale n. 108 depositata il 9 maggio 2019.....	60
Sentenza Tribunale civile di Milano n. 3863 depositata il 17 aprile 2019.....	77

L. 30-12-2018 n. 145, art. 1 commi da 261 a 264 e da 965 a 967

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.

Art. 1 – Comma 261

261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.

Art. 1 – Comma 262

262. Gli importi di cui al comma 261 sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'[articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#).

Art. 1 – Comma 263

263. La riduzione di cui al comma 261 si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 267. La riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

Art. 1 – Comma 264

264. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 e 265 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 – Comma 965

965. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. [\(78\)](#)

[\(78\)](#) Comma così modificato dall' [art. 45, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#).

Art. 1 – Comma 966

966. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo.

Art. 1 – Comma 967

967. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965, secondo i criteri di cui al comma 966, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 965, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

Repertorio atti n. *56/CSR* del 3 aprile 2019

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 3 aprile 2019:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede, tra l'altro, che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ai sensi del quale, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, sono chiamate a provvedere alla rideterminazione della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale;

VISTO l'articolo 1, comma 966, della medesima legge n. 145 del 2018, il quale prevede che i criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al precedente comma 965, siano deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative, fermo restando che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019, le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al medesimo comma 965 entro i termini previsti dal suddetto comma, secondo il metodo di calcolo contributivo;

DR





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO il medesimo articolo 1, comma 965, della legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che, qualora gli enti interessati non provvedano alla rideterminazione nei termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale;

VISTE le disposizioni adottate a livello regionale in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relative al passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali;

CONSIDERATO l'ordine del giorno recante linee guida sull'istituto dell'assegno vitalizio, approvato dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome il 10 ottobre 2014, che ha individuato requisiti armonizzati per la corresponsione degli assegni vitalizi e parametri per la riduzione temporanea degli importi dei trattamenti in essere;

VISTE le disposizioni adottate dalle Regioni a seguito del richiamato ordine del giorno della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTE la deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati n. 14 del 12 luglio 2018 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 2018, che hanno provveduto alla rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità relativi agli anni di mandato svolti dai parlamentari fino al 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO inoltre che comunque gli interventi legislativi delle Regioni dovranno ispirarsi ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento fatti propri dalla giurisprudenza costituzionale quali principi generali della materia oggetto della presente Intesa;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 965 e 966 e 967, della citata legge n. 145 del 2018;

CONSIDERATO che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota n. 1693/C1/AI del 21 marzo 2019, ha trasmesso una proposta di intesa ai fini dell'esame della Conferenza Stato-Regioni in attuazione dell'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

CONSIDERATO che detto documento è stato inviato, con nota n. 0005021 del 22 marzo 2019, alle Amministrazioni statali interessate e a tutte le Regioni e le Province autonome;



AP



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, successivamente, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con nota n. 0000102 del 27 marzo 2019, ha fatto pervenire una proposta di riformulazione riferita alla bozza di intesa predisposta dalle Regioni; detta proposta, con nota n. 0005282 di pari data, è stata trasmessa alle Regioni ed alle Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 28 marzo 2019, è stato rinviato per ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno esplicitato la loro posizione in merito al contenimento della spesa pubblica e, in particolare, alla riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni;

CONSIDERATO che, a seguito dei contatti intervenuti, il Governo e le Regioni hanno concordato il contenuto dell'intesa prevista dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito indicati:

Rideterminazione della misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere di una Regione o di una Provincia autonoma

1. I provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri e parametri:

a) la rideterminazione della misura dei trattamenti si applica agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, diretti, indiretti o di reversibilità, di seguito indicati come "assegni vitalizi", considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente;

b) la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, e a quelli non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo;



Sp



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

c) a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi, in erogazione, in ciascuna Regione non può superare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo sulla base della nota metodologica allegata alla presente intesa incrementata fino a 26 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS non sia inferiore a tale importo; in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente;

d) l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa vigente.

2. Le Regioni per realizzare gli obiettivi e le misure della presente intesa possono approvare un documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione della presente intesa.

3. Per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la rideterminazione degli assegni vitalizi può essere differita a non oltre il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore. A decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che prevedono riduzioni temporanee degli assegni vitalizi in essere.

4. Gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

5. Il Governo si impegna ad adottare tempestivamente con il primo provvedimento legislativo disponibile le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni vitalizi di cui all'articolo 1, comma 965, della legge n. 145/2018, dal 30 aprile al 30 maggio 2019.

Il Segretario
Cons. Eugenio Gallozzi



Il Presidente
Sen. Erika Stefani



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

**NOTA METODOLOGICA PER IL RICALCOLO DEGLI ASSEGNI
VITALIZI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E DI BOLZANO SULLA BASE DEL METODO CONTRIBUTIVO**

Per ogni consigliere sono da recuperare i seguenti dati:

- periodi di contribuzione (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, eventualmente per più periodi non consecutivi);
- contribuzione di reversibilità;
- contributi ordinari effettivamente versati e contributi volontari versati per il completamento della legislatura o il riversamento di contributi (il versamento integra i contributi trattenuti nell'ultimo anno di carica della legislatura a cui si riferiscono);
- prima data di erogazione del vitalizio (in caso di sospensione del vitalizio dovuta a rielezione, con versamento di ulteriori contributi, reperire anche la data della ripresa dell'erogazione del vitalizio);
- data di nascita;
- titolarità del vitalizio (diretto o indiretto).

Il montante contributivo è calcolato sulla base dei dati individuali sopra indicati, ovvero secondo i dati riportati nella tabella 1 (recante le indennità parlamentari e le derivate indennità consiliari), allegata alla presente nota, e le percentuali di trattenuta sulle indennità consiliari stabilite dalle singole norme regionali vigenti in ciascun periodo di riferimento ai fini dell'ottenimento del vitalizio diretto o indiretto. Preso atto che in sede di applicazione del metodo contributivo, dovendo trovare applicazione l'articolo 43 del DPR 1092 del 1973, secondo quanto previsto dalle disposizioni per i dipendenti pubblici, la base imponibile contributiva, per ragione di armonizzazione dei sistemi, è determinata con la maggiorazione ivi prevista.

Nei periodi in cui la normativa regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo si considera l'aliquota relativa all'ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.

La quota di contributi a carico dell'ente è pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore.

I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi (calendario solare).

Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.



AP



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione.

Il montante contributivo è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione previsto nella tabella 2, allegata alla presente nota, con riferimento all'età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio.

Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a 45 anni vengono applicati i coefficienti relativi ai 45 anni di età; per età anagrafiche superiori a 77 anni vengono applicati i coefficienti relativi a 77 anni di età. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data di applicazione della rideterminazione.

L'importo mensile dell'assegno vitalizio si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato. In caso di assegno vitalizio indiretto, al vitalizio mensile rideterminato spettante al consigliere si applica altresì la percentuale prevista dai singoli ordinamenti regionali.

AP



Tab. 1

dal	al	INDENNITA' PARLAMENTARE LIRE	INDENNITA' PARLAMENTARE EURO	percentuale consiliare su parlamentare	INDENNITA' CONSILIARE EURO
01/01/1970	30/06/1970	£ 860.000	€ 444,15		
01/07/1970	31/12/1970	£ 1.052.950	€ 543,80		
01/01/1971	31/12/1971	£ 1.055.386	€ 545,06		
01/01/1972	31/12/1972	£ 1.058.170	€ 546,50		
01/01/1973	31/12/1973	£ 1.061.302	€ 548,12		
01/01/1974	31/12/1974	£ 1.067.566	€ 551,35		
01/01/1975	30/06/1975	£ 1.076.266	€ 555,85		
01/07/1975	31/12/1975	£ 1.085.031	€ 560,37		
01/01/1976	30/06/1976	£ 1.094.947	€ 565,49		
01/07/1976	31/12/1976	£ 1.114.686	€ 575,69		
01/01/1977	31/01/1977	£ 1.157.417	€ 597,76		
02/02/1977	30/06/1977	£ 1.172.417	€ 605,50		
01/07/1977	30/09/1977	£ 1.207.174	€ 623,45		
01/10/1977	31/12/1977	£ 1.377.530	€ 711,43		
01/01/1978	30/06/1978	£ 1.381.579	€ 713,53		
01/07/1978	31/12/1978	£ 1.417.770	€ 732,22		
01/01/1979	30/06/1979	£ 1.761.907	€ 909,95		
01/07/1979	31/12/1979	£ 1.820.151	€ 940,03		
01/01/1980	31/01/1980	£ 1.823.103	€ 941,55		
01/02/1980	30/04/1980	£ 1.839.731	€ 950,14		
01/05/1980	30/06/1980	£ 1.864.672	€ 963,02		
01/07/1980	31/07/1980	£ 2.183.630	€ 1.127,75		
01/08/1980	31/10/1980	£ 2.694.030	€ 1.391,35		
01/11/1980	30/11/1980	£ 2.717.920	€ 1.403,69		
01/12/1980	31/12/1980	£ 2.998.572	€ 1.548,63		
01/01/1981	31/01/1981	£ 3.025.607	€ 1.562,60		
01/02/1981	30/04/1981	£ 3.027.996	€ 1.563,83		
01/05/1981	31/07/1981	£ 3.061.442	€ 1.581,10		
01/08/1981	31/10/1981	£ 3.085.332	€ 1.593,44		
01/11/1981	30/11/1981	£ 3.106.833	€ 1.604,55		
01/12/1981	31/12/1981	£ 3.516.491	€ 1.816,12		
01/01/1982	31/01/1982	£ 3.479.080	€ 1.796,79		
01/02/1982	30/04/1982	£ 3.500.581	€ 1.807,90		
01/05/1982	31/07/1982	£ 3.529.249	€ 1.822,70		
01/08/1982	31/10/1982	£ 3.560.306	€ 1.838,74		
01/11/1982	30/11/1982	£ 3.591.363	€ 1.854,78		
01/12/1982	31/12/1982	£ 4.113.304	€ 2.124,34		
01/01/1983	31/01/1983	£ 4.094.364	€ 2.114,56		
01/02/1983	30/04/1983	£ 4.121.564	€ 2.128,61		
01/05/1983	31/07/1983	£ 4.141.964	€ 2.139,15		
01/08/1983	31/10/1983	£ 4.155.564	€ 2.146,17		
01/11/1983	30/11/1983	£ 4.175.964	€ 2.156,71		



Tab. 1

01/12/1983	31/12/1983	£	4.779.505	€	2.468,41		
01/01/1984	31/01/1984	£	6.289.788	€	3.248,40		
01/02/1984	30/04/1984	£	6.302.205	€	3.254,82		
01/05/1984	31/07/1984	£	6.314.622	€	3.261,23		
01/08/1984	30/10/1984	£	6.327.039	€	3.267,64		
01/11/1984	30/11/1984	£	6.339.456	€	3.274,06		
01/12/1984	31/12/1984	£	6.940.156	€	3.584,29		
01/01/1985	31/01/1985	£	6.339.456	€	3.274,06		
01/02/1985	30/04/1985	£	6.351.872	€	3.280,47		
01/05/1985	31/07/1985	£	6.376.706	€	3.293,29		
01/08/1985	31/10/1985	£	6.395.331	€	3.302,91		
01/11/1985	30/11/1985	£	6.401.540	€	3.306,12		
01/12/1985	31/12/1985	£	7.064.324	€	3.648,42		
01/01/1986	30/04/1986	£	7.883.548	€	4.071,51		
01/05/1986	31/10/1986	£	7.927.447	€	4.094,18		
01/11/1986	30/11/1986	£	7.974.913	€	4.118,70		
01/12/1986	31/12/1986	£	8.792.219	€	4.540,80		
01/01/1987	30/04/1987	£	8.669.115	€	4.477,22		
01/05/1987	31/10/1987	£	8.714.993	€	4.500,92		
01/11/1987	30/11/1987	£	8.761.128	€	4.524,74		
01/12/1987	31/12/1987	£	9.670.447	€	4.994,37		
01/01/1988	30/04/1988	£	8.761.128	€	4.524,74		
01/05/1988	31/10/1988	£	8.808.780	€	4.549,36		
01/11/1988	30/11/1988	£	8.856.901	€	4.574,21		
01/12/1988	31/12/1988	£	9.861.993	€	5.093,29		
01/01/1989	30/04/1989	£	9.278.408	€	4.791,90		
01/05/1989	31/10/1989	£	9.343.686	€	4.825,61		
01/11/1989	30/11/1989	£	10.048.088	€	5.189,40		
01/12/1989	31/12/1989	£	11.086.485	€	5.725,69		
01/01/1990	30/04/1990	£	10.548.201	€	5.447,69		
01/05/1990	31/10/1990	£	10.622.990	€	5.486,32		
01/11/1990	30/11/1990	£	10.692.368	€	5.522,15		
01/12/1990	31/12/1990	£	11.923.332	€	6.157,89		
01/01/1991	30/04/1991	£	13.185.233	€	6.809,60		
01/05/1991	31/10/1991	£	13.290.743	€	6.864,10		
01/11/1991	30/11/1991	£	13.377.887	€	6.909,10		
01/12/1991	31/12/1991	£	14.801.505	€	7.644,34		
01/01/1992	30/11/1992	£	14.077.985	€	7.270,67		
01/12/1992	31/12/1992	£	15.501.603	€	8.005,91		
01/01/1993	30/06/1993	£	14.077.985	€	7.270,67		
01/07/1993	30/11/1993	£	15.250.322	€	7.876,13		
01/12/1993	31/12/1993	£	16.616.995	€	8.581,96		
01/01/1994	30/11/1994	£	16.024.883	€	8.276,16		
01/12/1994	31/12/1994	£	17.391.556	€	8.981,99		
01/01/1995	03/04/1995	£	16.479.141	€	8.510,77		
04/04/1995	30/11/1995	£	16.479.141	€	8.510,77		
01/12/1995	31/12/1995	£	17.845.814	€	9.216,59		
01/01/1996	30/11/1996	£	16.933.399	€	8.745,37		

AP



Tab. 1

01/12/1996	31/12/1996	£	18.300.072	€	9.451,20	
01/01/1997	30/11/1997	£	17.918.724	€	9.254,25	
01/12/1997	31/12/1997	£	19.285.397	€	9.960,08	
01/01/1998	31/12/1998	£	18.674.170	€	9.644,40	
01/01/1999	31/12/1999	£	19.315.728	€	9.975,74	
01/01/2000	31/12/2000	£	19.965.710	€	10.311,43	
01/01/2001	31/12/2001	£	20.607.808	€	10.643,04	
01/01/2002	09/08/2002	£	21.249.905	€	10.974,66	
10/08/2002	31/12/2002	£	21.249.905	€	10.974,66	
01/01/2003	31/12/2003			€	11.579,73	
01/01/2004	31/12/2004			€	12.007,03	
01/01/2005	31/12/2005			€	12.434,32	
01/01/2006	31/12/2006			€	11.703,64	
01/01/2007	31/12/2007			€	11.703,64	
01/01/2008	31/12/2008			€	11.703,64	
01/01/2009	31/12/2009			€	11.703,64	
01/01/2010	31/12/2010			€	11.703,64	
01/01/2011	30/09/2011			€	11.703,64	
01/10/2011	31/12/2011			€	11.283,28	

AP



Tabella 2

Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale

età	1976-1985	1986-1995	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
45	3,768	3,664	3,555	3,403	3,341	3,315
46	3,849	3,741	3,626	3,466	3,401	3,374
47	3,934	3,821	3,701	3,532	3,464	3,436
48	4,023	3,905	3,780	3,602	3,531	3,500
49	4,117	3,994	3,863	3,675	3,600	3,568
50	4,217	4,087	3,950	3,751	3,673	3,639
51	4,322	4,186	4,043	3,832	3,750	3,713
52	4,433	4,289	4,140	3,917	3,830	3,790
53	4,551	4,399	4,244	4,007	3,915	3,872
54	4,677	4,516	4,354	4,101	4,004	3,958
55	4,812	4,640	4,469	4,201	4,098	4,049
56	4,955	4,770	4,593	4,307	4,198	4,145
57	5,105	4,909	4,720	4,419	4,304	4,246
58	5,264	5,057	4,860	4,538	4,416	4,354
59	5,433	5,215	5,006	4,664	4,535	4,468
60	5,614	5,383	5,163	4,798	4,661	4,589
61	5,810	5,563	5,334	4,940	4,796	4,719
62	6,022	5,755	5,514	5,093	4,940	4,856
63	6,249	5,962	5,706	5,257	5,095	5,002
64	6,494	6,186	5,911	5,432	5,259	5,159
65	6,758	6,429	6,136	5,620	5,435	5,326
66	7,043	6,692	6,378	5,823	5,624	5,506
67	7,351	6,969	6,637	6,039	5,826	5,700
68	7,684	7,263	6,918	6,274	6,046	5,910
69	8,050	7,580	7,221	6,527	6,283	6,135
70	8,445	7,927	7,553	6,800	6,541	6,378
71	8,875	8,312	7,915	7,097	6,822	6,640
72	9,342	8,734	8,312	7,418	7,127	6,924
73	9,858	9,198	8,745	7,767	7,458	7,235
74	10,424	9,699	9,217	8,147	7,818	7,576
75	11,038	10,250	9,730	8,562	8,210	7,950
76	11,695	10,850	10,291	9,013	8,636	8,364
77	12,412	11,511	10,908	9,504	9,105	8,817

11/10





CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME



ORDINE DEL GIORNO N. 01/2019

DOCUMENTO DI INDIRIZZO

in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, nonché di attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria il 17 aprile 2019;

VISTO l'art. 1, commi 965, 966, 967 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTA l'Intesa, ex articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-Regioni (rep. Atti. N. 56/CSR del 03/04/2019);

VISTO in particolare il punto n. 2 della citata Intesa secondo cui “Le Regioni per realizzare gli obiettivi e le misure della presente Intesa possono approvare un documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nella applicazione della presente Intesa”;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTI i documenti approvati rispettivamente dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome il 18 marzo 2019 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 21 marzo 2019;

CONSIDERATO il proficuo lavoro istruttorio svolto di concerto con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

PRESO ATTO della posizione assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 3 aprile 2019;

PRESO ATTO ALTRESÌ della Tabella (allegato 1) che costituisce parte integrante della predetta “posizione” assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, contenente le indicazioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi come previsto dall'Intesa richiamata in premessa. Qualora l'applicazione della Tabella non consentisse, all'atto della rideterminazione, il pieno rispetto degli obiettivi della citata Intesa, le Regioni dovranno incrementare le aliquote base indicate nella Tabella sino al raggiungimento del risparmio previsto realizzato con le misure di cui al punto c) dell'Intesa;

**al fine di garantire l'armonizzazione delle rispettive normative regionali
e la disciplina di clausole di salvaguardia, volte a perseguire condizioni
di ragionevolezza delle rideterminazioni:**

ASSUME

- uno schema comune di testo di legge attuativo dell'Intesa che le Regioni potranno utilizzare come riferimento nella stesura della loro legge regionale (allegato 2);

INFINE

per le Regioni che non hanno già provveduto, come ulteriore corollario sempre nell'ottica di un'armonizzazione degli ordinamenti regionali, anche considerato quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera *m*) del d. l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, nonché di adeguamento alle determinazioni in materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le Regioni possono introdurre con apposita norma regionale una indennità a carattere differito calcolata con il metodo di calcolo contributivo. Qualora il Parlamento approvasse una norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 2, lettera *o*), Cost., diretta ad introdurre un regime previdenziale anche per i Consiglieri e/o assessori regionali, le Regioni si impegnano a legiferare al fine di quanto ivi previsto;

ASSUME PERTANTO

- uno schema comune di testo di legge attuativo di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera *m*) del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, nonché di adeguamento alle determinazioni in materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che le Regioni potranno utilizzare come riferimento nella stesura della loro legge regionale (allegato 3).

Roma, 17 aprile 2019



ALLEGATO 1

Assegno vitalizio spettante	Aliquote base	Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7)
Da euro 0,00 a euro 1.500,00	9%	0%	9,9%	10,8%	11,7%	13,5%	15,3%
Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00	13,5%	0%	14,85%	16,2%	17,55%	20,25%*	22,95%*
Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00	18%	0%	19,8%	21,6%	23,4%	27%	30,6%
Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00	22,5%	0%	24,75%	27%	29,25%	33,75%	38,25%
Oltre euro 8.001,00	30%	0%	33%	36%	39%	45%	51%

* Rispetto alla tabella allegata nel documento assunto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 3 aprile 2019, tali percentuali sono state modificate al fine di correggere meri errori materiali ivi riscontrati.

**Schema comune di testo di legge attuativo dell'Intesa
sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-Regioni**

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi alla Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa (GU n.....).

2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità [*e delle quote di assegno vitalizio pro rata,*] in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale (estremi lr.....).

[3. *Sono esclusi dalla rideterminazione i trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo, ai sensi della lr*].

Art. 2 – Rideterminazione.

1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.

2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.

3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.

4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 comma 2, le aliquote di cui all'Allegato A) alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019) e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato 1 Ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi precedenti.

5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi dei commi precedenti al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A) sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.

7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l'Allegato A) di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non



può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale (estremi l.r.....).

8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

Art. 3 – Montante contributivo.

1. Per il calcolo del montante contributivo si rinvia a quanto previsto dalla nota metodologica parte integrante dell'Intesa.

[2. *Con riferimento all'utilizzo dei dati individuali ovvero dei dati riportati nella Tabella 1 di cui alla nota metodologica ciascuna Regione provvede in legge a definire le proprie eventuali specifiche modalità, parimenti provvede a disciplinare in ordine alla eventuale quota di contribuzione facoltativa.*].

Art. 4 – Rivalutazione.

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 5 – Abrogazioni.

[*Ciascuna Regione provvede in legge a definire le proprie abrogazioni relative, tra l'altro, alle riduzioni temporanee dei vitalizi, al divieto di cumulo, ecc..., a decorrere dalla data...*]

Art. 6 – Norma finanziaria.

[*1. Ciascuna Regione provvede a definire la propria norma finanziaria.*].

Art. 7 – Entrata in vigore e decorrenza di effetti.

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.....

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi, come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal ...

**Schema comune di Testo di Legge attuativo di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. m),
Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213**

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. In attuazione del DL 174/2012, a decorrere dalla ----- legislatura regionale, ai consiglieri eletti nella stessa legislatura o nelle successive, cessati dal mandato, spetta un'indennità differita (eventuale altra denominazione), determinata con il metodo di calcolo contributivo ai sensi della presente legge.

Art. 2

(Versamenti volontari)

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consiglieri in carica (eventuale: consiglieri eletti nella ----- legislatura) possono avanzare, con una comunicazione al competente servizio dell'Assemblea legislativa, la richiesta di effettuare i versamenti necessari per maturare l'indennità differita (o eventuale altra denominazione) di cui all'articolo 1. Il versamento delle quote arretrate di contribuzione a carico dei consiglieri in carica (eventuale: consiglieri eletti nella ----- legislatura) può essere corrisposto in un'unica soluzione, ovvero rateizzato nella durata massima di 36 mesi.

3. In ogni caso, fintanto che non sia stato completato il piano di versamenti, il consigliere non matura il diritto all'indennità differita (o eventuale altra denominazione).

Art. 3

(Trattenute sulle indennità di carica)

1. Ai consiglieri regionali (e al Presidente della Giunta regionale), eletti nella --- legislatura e successive, cessati dal mandato, spetta una indennità a carattere differito (eventuale altra denominazione), corrisposta in dodici mensilità. A tal fine, sull'indennità di carica al lordo, è operata la trattenuta nella misura stabilita dall'articolo 6, comma 4.

2. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere ha facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la maturazione dell'indennità differita (eventuale altra denominazione) relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

Art. 4

(Diritto all'indennità differita)

1. I consiglieri di cui all'art. 1, cessati dal mandato, conseguono il diritto all'indennità differita (altra eventuale denominazione) al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato assembleare per almeno 5 anni, anche non consecutivi, nell'Assemblea legislativa della Regione ----

2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di 60 anni.

3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.

4. Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere la cui elezione è stata annullata.

(5. Per i contributi versati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa la restituzione, salvo il caso che il consigliere non consegua il requisito minimo di cinque anni di mandato, di cui al comma 1, anche non consecutivi).

Art. 5

(Sistema contributivo)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità a carattere differito (o eventuale altra denominazione), corrisposta in dodici mensilità, è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all'età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.
2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi.

Art. 6

(Montante contributivo individuale)

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 4. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 5.
2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica lorda nella misura di cui all'articolo ---, comma ----, della legge regionale -----, n. ---- (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato.
3. L'importo dell'indennità a carattere differito (o altra eventuale denominazione) è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
4. La quota di contributo a carico del consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile; la quota a carico dell'Assemblea legislativa è pari a 2,75 volte la quota a carico del Consigliere.
5. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

Art. 7

(Decorrenza dell'indennità differita (o altra eventuale denominazione))

1. L'indennità differita (o altra eventuale denominazione) dei consiglieri di cui all'art. 1 è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.
2. Nel caso in cui il consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, l'indennità differita (o altra eventuale denominazione) è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato.
3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'indennità differita (o altra eventuale denominazione) percepiscono la stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

Art. 8

(Sospensione)

Si rinvia alle normative regionali di dettaglio.

Art. 9

(Esclusione dell'indennità a carattere differito)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *n*) del d.l. 174/2012, l'indennità a carattere differito è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione.

2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 10

(Reversibilità)

.....

Art. 11

(Indennità di fine mandato)

.....

Art. 12

(Rinunciabilità)

1. Il consigliere regionale eletto nella ----- legislatura e successive può rinunciare a ciascuna delle indennità previste dalla presente legge, mediante apposita dichiarazione, da rendere agli uffici competenti dell'Assemblea, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della sua proclamazione. In caso di dichiarata rinuncia, non si applicano le trattenute previste, rispettivamente, dall'articolo 6, comma 4, e dall'articolo 11, comma 1.

2. In caso di rinuncia all'indennità a carattere differito (o eventuale altra denominazione) di cui all'articolo 6, comma 4, non trovano applicazione le disposizioni in materia di reversibilità (se e in quanto la Regione decida di introdurlo).

Disposizioni finali

Art. 13

(Applicazione ai componenti della Giunta regionale)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale e al sottosegretario.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

.....

XVIII LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 14/2018

Oggetto: Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata* nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011.

Riunione di giovedì 12 luglio 2018

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

visto il Regolamento della previdenza per i deputati approvato dall'Ufficio di Presidenza il 30 ottobre 1968, e successive modificazioni;

visto il Regolamento per gli assegni vitalizi degli onorevoli deputati approvato dall'Ufficio di Presidenza il 12 aprile 1994;

visto il Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati approvato dall'Ufficio di Presidenza il 30 luglio 1997, nel testo modificato dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 300 del 5 aprile 2001 e n. 73 del 23 luglio 2007;

visto il Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati approvato dall'Ufficio di Presidenza in data 30 gennaio 2012, e successive modificazioni;

considerato che, alla luce della sequenza degli atti normativi sopra richiamati e in coerenza con quanto da ultimo ribadito nella sentenza n. 3/2018 del Collegio d'appello della Camera dei deputati, risulta del tutto non controversa e pienamente conforme all'assetto dell'ordinamento giuridico-costituzionale la prerogativa della Camera di disciplinare la materia dei trattamenti previdenziali dei deputati cessati dal mandato attraverso deliberazioni adottate nell'esercizio dell'autonomia normativa ad essa attribuita dalla Costituzione, ai sensi dall'articolo 64 della Carta costituzionale;

considerato altresì che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 9 aprile 2018, il Presidente della Camera ha conferito al Collegio dei deputati Questori il mandato a svolgere un'istruttoria al fine di individuare possibili proposte volte al ricalcolo, secondo il metodo contributivo, dell'attuale sistema dei vitalizi erogati in favore dei deputati cessati dal mandato, valutando con particolare attenzione, per un verso, l'impatto delle varie ipotesi sui trattamenti più bassi e, per altro verso, l'opportunità di fissare un limite massimo al fine di evitare che il ricalcolo del trattamento in essere possa determinarne un importo superiore a quello erogato attualmente;

udita la relazione svolta dal Collegio dei deputati Questori nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 26 aprile 2018, nel corso della quale il Collegio ha riferito circa i primi esiti degli approfondimenti compiuti sulla base del mandato conferito dal Presidente della Camera;

considerato che, successivamente alla riunione testé citata, al fine di ampliare la base informativa a disposizione dell'Ufficio di Presidenza in vista delle determinazioni di competenza nella materia in questione, è stata richiesta al presidente dell'INPS la disponibilità a fornire un supporto di carattere tecnico-metodologico con specifico riferimento alla determinazione dei coefficienti di trasformazione del monte contributivo maturato dai percettori delle prestazioni previdenziali, attraverso l'elaborazione di un'apposita serie di coefficienti - attualmente non previsti dall'ordinamento vigente - per gli anni anteriori al 1996 e per le età precedenti i 57 anni e superiori a 70 anni;

visti i coefficienti di trasformazione appositamente elaborati dall'INPS nel contesto sopra delineato e considerato che la metodologia utilizzata per determinarli risulta conforme alle valutazioni successivamente formulate in proposito dall'ISTAT su richiesta del Presidente della Camera, nell'ambito del principio della leale collaborazione tra istituzioni pubbliche;

ritenuta l'esigenza, alla luce degli approfondimenti istruttori compiuti, di procedere ad una rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo della misura degli assegni vitalizi, delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata* e dei trattamenti di reversibilità maturati sulla base della normativa vigente alla data del 31 dicembre 2011;

DELIBERA

Art. 1

(Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli importi degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, maturati, sulla base della normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2011, sono rideterminati secondo le modalità previste dalla presente deliberazione.
2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica del deputato alla data della decorrenza dell'assegno vitalizio o del trattamento previdenziale *pro rata*.
3. Si applicano i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione.
4. L'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione, non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, o della quota di assegno vitalizio del trattamento previdenziale *pro rata*, diretto o di reversibilità, previsto per ciascun deputato dal Regolamento in vigore alla data dell'inizio del mandato parlamentare.
5. L'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione non può comunque essere inferiore all'importo determinato moltiplicando il montante contributivo individuale maturato da un deputato che abbia svolto il mandato parlamentare nella sola XVII legislatura, rivalutato ai sensi del successivo articolo 2, per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età anagrafica di 65 anni vigente alla data del 31 dicembre 2018.
6. Nel caso in cui, a seguito della rideterminazione operata ai sensi della presente deliberazione, l'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità rideterminati, risulti ridotto in misura superiore al 50 per cento rispetto all'importo dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, o della quota di assegno vitalizio del trattamento previdenziale *pro rata*, diretto o di reversibilità, previsto per ciascun deputato dal Regolamento in vigore alla data

dell'inizio del mandato parlamentare, l'ammontare minimo determinato ai sensi del comma 5 è aumentato della metà.

7. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei deputati Questori, può incrementare fino a un massimo del 50 per cento l'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e le quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione, in favore di coloro che ne facciano domanda e per i quali ricorrano i seguenti presupposti:

- a) non percepiscano altri redditi annui di ammontare superiore alla misura annua dell'assegno sociale, ad esclusione di quelli eventualmente derivanti a qualsiasi titolo dall'immobile destinato ad abitazione principale;
- b) siano affetti da patologie gravi che richiedano la somministrazione di terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione prodotta da strutture sanitarie pubbliche, ovvero, alternativamente, siano affetti da stati patologici sottesi a situazioni di invalidità riconosciuta dalle autorità competenti, in misura pari al 100 per cento.

8. La documentazione comprovante il ricorrere dei presupposti di cui al comma 7 deve essere prodotta a cura del richiedente all'atto dell'istanza e, successivamente, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 2

(Montante contributivo individuale)

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota determinata ai sensi del comma 3. L'ammontare così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 6.

2. La base imponibile contributiva è determinata, secondo quanto previsto dalle disposizioni per i dipendenti pubblici, sulla base dell'ammontare dell'indennità parlamentare lorda definito dalla normativa vigente nel periodo di riferimento, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità.

3. La quota di contribuzione a carico del deputato è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla normativa di riferimento, ivi ricomprendendo l'aliquota della eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio della legislatura e della eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità, secondo le modalità di cui ai successivi commi 4 e 5. La quota di contribuzione a carico della Camera dei deputati è pari a 2,75 volte quella a carico del deputato.

4. Le quote di contribuzione finalizzate al completamento volontario del quinquennio di ciascuna legislatura sono determinate sulla base dell'indennità parlamentare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del deputato vigenti nell'ultimo giorno di ciascuna legislatura completata e si considerano versate in pari data.

5. Le quote di contribuzione aggiuntiva finalizzate al trattamento di reversibilità, che non siano state trattenute sull'indennità parlamentare, sono determinate sulla base dell'indennità parlamentare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del deputato vigenti in ciascun mese delle legislature alle quali si riferiscono e si considerano versate in pari data.

6. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio e alle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*.

7. Nel caso in cui, dopo la data di maturazione dell'assegno vitalizio, siano stati versati dal deputato ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato parlamentare, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e diverso montante, che viene trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica del deputato alla data di cessazione dal successivo mandato. La prestazione così determinata si somma alla precedente già maturata.

8. L'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data del 31 dicembre 2018.

Art. 3

(Rivalutazione del trattamento previdenziale rideterminato)

1. L'importo del trattamento previdenziale rideterminato è rivalutato annualmente secondo le modalità di cui all'articolo 11 del Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati.

Art. 4

(Trattamenti di reversibilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai trattamenti previdenziali di reversibilità si applicano le aliquote di reversibilità di cui all'articolo 9 del Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati.

Art. 5
(Disposizione attuativa)

1. Il Collegio dei deputati Questori sovrintende all'attuazione della presente deliberazione e delibera in merito alle questioni connesse all'applicazione delle relative disposizioni.

Allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14/2018
Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale

età	1976-1985	1986-1995	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
45	3,768	3,664	3,555	3,403	3,341	3,315
46	3,849	3,741	3,626	3,466	3,401	3,374
47	3,934	3,821	3,701	3,532	3,464	3,436
48	4,023	3,905	3,780	3,602	3,531	3,500
49	4,117	3,994	3,863	3,675	3,600	3,568
50	4,217	4,087	3,950	3,751	3,673	3,639
51	4,322	4,186	4,043	3,832	3,750	3,713
52	4,433	4,289	4,140	3,917	3,830	3,790
53	4,551	4,399	4,244	4,007	3,915	3,872
54	4,677	4,516	4,354	4,101	4,004	3,958
55	4,812	4,640	4,469	4,201	4,098	4,049
56	4,955	4,770	4,593	4,307	4,198	4,145
57	5,105	4,909	4,720	4,419	4,304	4,246
58	5,264	5,057	4,860	4,538	4,416	4,354
59	5,433	5,215	5,006	4,664	4,535	4,468
60	5,614	5,383	5,163	4,798	4,661	4,589
61	5,810	5,563	5,334	4,940	4,796	4,719
62	6,022	5,755	5,514	5,093	4,940	4,856
63	6,249	5,962	5,706	5,257	5,095	5,002
64	6,494	6,186	5,911	5,432	5,259	5,159
65	6,758	6,429	6,136	5,620	5,435	5,326
66	7,043	6,692	6,378	5,823	5,624	5,506
67	7,351	6,969	6,637	6,039	5,826	5,700
68	7,684	7,263	6,918	6,274	6,046	5,910
69	8,050	7,580	7,221	6,527	6,283	6,135
70	8,445	7,927	7,553	6,800	6,541	6,378
71	8,875	8,312	7,915	7,097	6,822	6,640
72	9,342	8,734	8,312	7,418	7,127	6,924
73	9,858	9,198	8,745	7,767	7,458	7,235
74	10,424	9,699	9,217	8,147	7,818	7,576
75	11,038	10,250	9,730	8,562	8,210	7,950
76	11,695	10,850	10,291	9,013	8,636	8,364
77	12,412	11,511	10,908	9,504	9,105	8,817

Senato della Repubblica

XVIII Legislatura



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA N.

6

OGGETTO: Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata* nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011

Seduta del 16 ottobre 2018

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visto l'articolo 12 del Regolamento del Senato della Repubblica;

Visto il Regolamento per la previdenza e assistenza agli onorevoli Senatori e loro familiari, approvato nelle riunioni del Consiglio di Presidenza il 18 e 23 ottobre 1968, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento per gli assegni vitalizi degli onorevoli Senatori e loro familiari, approvato dal Consiglio di Presidenza con deliberazione del 10 febbraio 1994, e successive modificazioni;

Visto il nuovo Regolamento per gli assegni vitalizi degli onorevoli Senatori e loro familiari, approvato dal Consiglio di Presidenza con deliberazione del 30 luglio 1997, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento delle pensioni dei Senatori, approvato dal Consiglio di Presidenza con deliberazione del 31 gennaio 2012;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati del 12 luglio 2018, n. 14;

Visti i dibattiti svolti nel corso delle riunioni del Consiglio di Presidenza del 5 luglio 2018, del 19 settembre 2018, del 3 ottobre 2018, nonché nel corso dell'odierna riunione del Consiglio medesimo, con i relativi documenti depositati agli atti;

Visto il parere del Consiglio di Stato, Commissione Speciale, reso nell'adunanza del 26 luglio 2018,

Senato della Repubblica



(segue deliberazione del Consiglio di Presidenza n.6.....)

delibera

Art. 1

(Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli importi degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, maturati, sulla base della normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2011, sono rideterminati secondo le modalità previste dalla presente deliberazione.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica del senatore alla data della decorrenza dell'assegno vitalizio o del trattamento previdenziale *pro rata*.

3. Si applicano i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione.

4. L'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione, non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, o della quota di assegno vitalizio del trattamento previdenziale *pro rata*, diretto o di reversibilità, previsto per ciascun senatore dal Regolamento in vigore alla data dell'inizio del mandato parlamentare.

5. L'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione non può comunque essere inferiore all'importo determinato moltiplicando il montante contributivo individuale maturato da un senatore che abbia svolto il mandato parlamentare nella sola XVII legislatura, rivalutato ai sensi del successivo articolo 2, per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età anagrafica di 65 anni vigente alla data del 31 dicembre 2018.

6. Nel caso in cui, a seguito della rideterminazione operata ai sensi della presente deliberazione, l'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità rideterminati, risulti ridotto in misura superiore al 50 per cento rispetto all'importo dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, o della quota di assegno vitalizio del trattamento previdenziale *pro rata*, diretto o di reversibilità, previsto per ciascun senatore dal Regolamento in vigore alla data dell'inizio del mandato parlamentare, l'ammontare minimo determinato ai sensi del comma 5 è aumentato della metà.

7. Il Consiglio di Presidenza, su proposta del Collegio dei senatori Questori, può incrementare fino a un massimo del 50 per cento l'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e le quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità,

Senato della Repubblica



(segue deliberazione del Consiglio di Presidenza n.6.....)

rideterminati ai sensi della presente deliberazione, in favore di coloro che ne facciano domanda e per i quali ricorrano i seguenti presupposti:

a) non percepiscano altri redditi annui di ammontare superiore alla misura annua dell'assegno sociale, ad esclusione di quelli eventualmente derivanti a qualsiasi titolo dall'immobile destinato ad abitazione principale;

b) siano affetti da patologie gravi che richiedano la somministrazione di terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione prodotta da strutture sanitarie pubbliche, ovvero, alternativamente, siano affetti da stati patologici sottesi a situazioni di invalidità riconosciuta dalle autorità competenti, in misura pari al 100 per cento.

8. La documentazione comprovante il ricorrere dei presupposti di cui al comma 7 deve essere prodotta a cura del richiedente all'atto dell'istanza e, successivamente, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 2

(Montante contributivo individuale)

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota determinata ai sensi del comma 3. L'ammontare così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 6.

2. La base imponibile contributiva è determinata, secondo quanto previsto dalle disposizioni per i dipendenti pubblici, sulla base dell'ammontare dell'indennità parlamentare lorda definito dalla normativa vigente nel periodo di riferimento, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità.

3. La quota di contribuzione a carico del senatore è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla normativa di riferimento, ivi ricomprendendo l'aliquota della eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio della legislatura e della eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità, secondo le modalità di cui ai successivi commi 4 e 5. La quota di contribuzione a carico del Senato della Repubblica è pari a 2,75 volte quella a carico del senatore.

4. Le quote di contribuzione finalizzate al completamento volontario del quinquennio di ciascuna legislatura sono determinate sulla base dell'indennità parlamentare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del senatore vigenti nell'ultimo giorno di ciascuna legislatura completata e si considerano versate in pari data.

5. Le quote di contribuzione aggiuntiva finalizzate al trattamento di reversibilità, che non siano state trattenute sull'indennità parlamentare, sono determinate sulla base dell'indennità parlamentare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del senatore vigenti in ciascun mese delle legislature alle quali si riferiscono e si considerano versate in pari data.

Senato della Repubblica



(segue deliberazione del Consiglio di Presidenza n.6.....)

6. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio e alle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*.

7. Nel caso in cui, dopo la data di maturazione dell'assegno vitalizio, siano stati versati dal senatore ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato parlamentare, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e diverso montante, che viene trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica del senatore alla data di cessazione dal successivo mandato. La prestazione così determinata si somma alla precedente già maturata.

8. L'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data del 31 dicembre 2018.

Art. 3

(Rivalutazione del trattamento previdenziale rideterminato)

1. L'importo del trattamento previdenziale rideterminato è rivalutato annualmente secondo le modalità di cui all'articolo 13 del Regolamento delle pensioni dei Senatori.

Art. 4

(Trattamenti di reversibilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai trattamenti previdenziali di reversibilità si applicano le aliquote di reversibilità di cui all'articolo 11 del Regolamento delle pensioni dei Senatori.

Art. 5

(Disposizione attuativa)

1. Il Collegio dei senatori Questori sovrintende all'attuazione della presente deliberazione e delibera in merito alle questioni connesse all'applicazione delle relative disposizioni.



(segue deliberazione del Consiglio di Presidenza n.6.....)

Tabella 1

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato n. 6/2018

Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale

età	1976-1985	1986-1995	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
45	3,768	3,664	3,555	3,403	3,341	3,315
46	3,849	3,741	3,626	3,466	3,401	3,374
47	3,934	3,821	3,701	3,532	3,464	3,436
48	4,023	3,905	3,780	3,602	3,531	3,500
49	4,117	3,994	3,863	3,675	3,600	3,568
50	4,217	4,087	3,950	3,751	3,673	3,639
51	4,322	4,186	4,043	3,832	3,750	3,713
52	4,433	4,289	4,140	3,917	3,830	3,790
53	4,551	4,399	4,244	4,007	3,915	3,872
54	4,677	4,516	4,354	4,101	4,004	3,958
55	4,812	4,640	4,469	4,201	4,098	4,049
56	4,955	4,770	4,593	4,307	4,198	4,145
57	5,105	4,909	4,720	4,419	4,304	4,246
58	5,264	5,057	4,860	4,538	4,416	4,354
59	5,433	5,215	5,006	4,664	4,535	4,468
60	5,614	5,383	5,163	4,798	4,661	4,589
61	5,810	5,563	5,334	4,940	4,796	4,719
62	6,022	5,755	5,514	5,093	4,940	4,856
63	6,249	5,962	5,706	5,257	5,095	5,002
64	6,494	6,186	5,911	5,432	5,259	5,159
65	6,758	6,429	6,136	5,620	5,435	5,326
66	7,043	6,692	6,378	5,823	5,624	5,506
67	7,351	6,969	6,637	6,039	5,826	5,700
68	7,684	7,263	6,918	6,274	6,046	5,910
69	8,050	7,580	7,221	6,527	6,283	6,135
70	8,445	7,927	7,553	6,800	6,541	6,378
71	8,875	8,312	7,915	7,097	6,822	6,640
72	9,342	8,734	8,312	7,418	7,127	6,924
73	9,858	9,198	8,745	7,767	7,458	7,235
74	10,424	9,699	9,217	8,147	7,818	7,576
75	11,038	10,250	9,730	8,562	8,210	7,950
76	11,695	10,850	10,291	9,013	8,636	8,364
77	12,412	11,511	10,908	9,504	9,105	8,817

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO

La proposta di modifica del Regolamento relativo al trattamento pensionistico dei deputati attraverso la rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata* nonché dei trattamenti di reversibilità dei deputati cessati dal mandato, mira a realizzare una reale riduzione del loro costo per l'Assemblea Regionale Siciliana.

La scelta di procedere con una nuova riforma rispetto ai recenti interventi modificativi del regolamento di previdenza dei deputati, apportati nel 2012 e successivamente nel 2014, infatti, è stata dettata dalla necessità da un lato di salvaguardare il bilancio del Parlamento Regionale, su cui, malgrado gli interventi succitati, grava ancora l'oneroso sistema dei vitalizi e dall'altro di dare una risposta concreta ai contribuenti siciliani, che chiedono coerenza e rigore personale alla classe politica che li governa e che nel corso delle legislature li ha assoggettati a un incremento della pressione fiscale, ed hanno visto ridurre, dunque, in modo drammatico le proprie risorse economiche.

Tutto ciò in considerazione della riforma di uguale tenore che si è avviata alla Camera dei Deputati nel mese di giugno del 2018.

La Corte Costituzionale in diverse sentenze ha espresso un orientamento, ormai consolidato, sull'importanza del principio di ragionevolezza e come esso rappresenti un limite al potere discrezionale del legislatore nell'emanazione delle leggi, impedendo, di fatto, attraverso il sindacato sulle stesse, l'esercizio arbitrario dell'ampio potere discrezionale riservato al legislatore (sentenze Corte Costituzionale nn. 417 e 361 del 1996, n. 185 del 1995). Nel caso di specie, non vi è dubbio che, i vitalizi, siano espressione di un uso arbitrario e del tutto irragionevole del potere di autoregolamentazione che spetta ai parlamentari, a maggior ragione se si considera che, nel tempo, abbiano generato delle situazioni paradossali e completamente avulse dal contesto sociale sia regionale che nazionale.

A quanto sopra va aggiunto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, non possa escludersi *"un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza previsto"* se l'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica lo richieda (sentenze Corte Costituzionale nn. 417 e 361 del 1996, n. 240 del 1994, 822 del 1988). Pertanto, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita ben può subire gli effetti di discipline retroattive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute. Ciò in quanto la retroattività della legge pur costituendo fondamentale principio di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, al quale il legislatore deve in linea di principio attenersi, non è elevato a dignità costituzionale, salva la irretroattività in materia penale (sentenza Corte Costituzionale n. 419 del 2000).

Da ciò deriva che il legislatore nel rispetto di tale limite, *"può emanare norme retroattive, purché trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori o interessi costituzionalmente protetti"*, così da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti (sentenze Corte Costituzionale n. 229 del 1999, n. 432 del 1997, nn. 153 e 6 del 1994 e n. 238 del 1993).

In ultimo, passando al principio di uguaglianza, il Giudice delle leggi ha precisato che la legge è tenuta a trattare in modo uguale situazioni ragionevolmente uguali e in modo diverso situazioni ragionevolmente diverse. Invero tale principio non è soltanto diretto a estendere la portata di una disciplina più favorevole “*ma può dispiegarsi anche nel senso di rimuovere l’ingiustificato privilegio di una disciplina più favorevole rispetto a quella indicata in comparazione*” (sentenza Corte Costituzionale n. 62 del 1994).

Orbene la proposta di modifica del regolamento *de quo* appare assolutamente non arbitraria ed anzi rispettosa del principio di ragionevolezza, oltre che fondata su precedenti della giurisprudenza costituzionale che dimostrano la coerenza ai principi della Carta fondamentale della stessa proposta. Infatti la modifica del regolamento ha affrontato e risolto tutti gli aspetti delle problematiche inerenti alla legittimazione costituzionale della modifica regolamentaria; è possibile e doveroso agire retroattivamente con ragionevolezza per riportare ad equità e uguaglianza, principio fondativo della Costituzione, una disciplina che tali requisiti non aveva e che invece si ispirava al criterio dell’ingiusto vantaggio personale di cittadini investiti di funzioni legislative, con effetti devastanti sulla credibilità e imparzialità delle istituzioni.

Tutto ciò premesso, riteniamo di sottoporre al Consiglio di Presidenza una proposta di deliberazione articolata sulla base delle complessive acquisizioni documentali e informative realizzate nel corso dell’istruttoria che ha visto coinvolto l’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, il Presidente dell’INPS ed il Presidente dell’ISTAT.

Premettendo che per caratteristiche e modalità di assegnazione gli assegni vitalizi e le quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata* nonché i trattamenti di reversibilità dei deputati cessati dal mandato dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Parlamento nazionale sono praticamente identici, si veda l’art. 167 del Regolamento interno dell’ARS, riteniamo utile allegare alla proposta di deliberazione per la rideterminazione dei vitalizi:

1. la “nota metologica sulla determinazione dei coefficienti di trasformazione” inviata dal Presidente dell’INPS al Presidente della Camera dei Deputati;
2. la nota di “aggiornamento dei parametri demografici per la revisione dei coefficienti di trasformazione” che l’ISTAT, per il tramite del suo Presidente, ha fornito all’INPS per determinare i nuovi coefficienti di trasformazione, tutto ciò su impulso del Presidente della Camera dei Deputati.

In sintesi la proposta prevede:

1. la rideterminazione secondo i principi del metodo di calcolo contributivo degli assegni vitalizi, delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata* e dei trattamenti di reversibilità maturati sulla base della normativa vigente alla data del 31 dicembre 2011;
2. la rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica del deputato alla data della decorrenza dell’assegno vitalizio o del trattamento previdenziale *pro rata*;
3. la base imponibile contributiva è determinata, secondo quanto previsto dalle disposizioni per i dipendenti pubblici, sulla base dell’ammontare dell’indennità parlamentare lorda definito dalla normativa vigente nel periodo di riferimento;
4. la quota di contribuzione a carico del deputato è pari all’aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla normativa di riferimento, ivi ricomprendendo l’aliquota della eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio della legislatura e l’aliquota della eventuale contribuzione aggiuntiva ai fini del

conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità. La quota di contribuzione a carico dell'Assemblea Regionale Siciliana è pari al prodotto tra l'aliquota percentuale a carico del deputato e il valore di 2,75;

5. il montante contributivo individuale, rivalutato sulla base dell'andamento del PIL nazionale in conformità a quanto previsto nell'ordinamento generale, viene trasformato in prestazione pensionistica applicando i coefficienti di trasformazione, determinati *ad hoc* dall'INPS nel documento citato e allegati alla proposta di deliberazione, relativi all'età anagrafica dei deputati alla data della decorrenza dell'assegno vitalizio o del trattamento previdenziale *pro rata*;
6. per quanto riguarda i trattamenti di reversibilità, le quote previste dalla normativa vigente ai fini della liquidazione dei trattamenti di reversibilità sono rapportate al trattamento previdenziale spettante all'avente causa, come rideterminato ai sensi della deliberazione.

Si segnalano, inoltre, due disposizioni in merito ai limiti massimi e minimi del trattamento previdenziale così rideterminato.

In particolare:

- a) per un verso, l'ammontare dei trattamenti previdenziali rideterminati ai sensi della proposta di deliberazione non può comunque superare l'importo degli assegni vitalizi, dei trattamenti previdenziali *pro rata* e dei trattamenti di reversibilità spettanti al deputato cessato dal mandato, calcolati sulla base della normativa in vigore alla data dell'inizio della XVII Legislatura;
- b) per altro verso, l'ammontare dei trattamenti previdenziali rideterminati ai sensi della presente deliberazione non può comunque essere inferiore all'importo del trattamento previdenziale maturato da un deputato che abbia svolto il mandato parlamentare nella sola XVI legislatura e che abbia maturato il diritto al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Nel caso cui la rideterminazione del trattamento secondo la proposta di deliberazione sia superiore al 50 per cento di quello in godimento, il limite minimo è aumentato all'importo complessivo del trattamento previdenziale maturato da un deputato che abbia svolto il mandato parlamentare presso l'Assemblea Regionale Siciliana per due legislature con il Regolamento vigente.

Sarebbe utile, ai fini del calcolo dell'effettivo risparmio, che gli uffici venissero investiti dal Consiglio di Presidenza ad effettuare una simulazione degli effetti finanziari che deriverebbero dall'applicazione dei criteri recati dalla proposta di deliberazione. In proposito, è emerso da alcuni calcoli effettuati dagli scriventi, che la rideterminazione dei trattamenti diretti, di quelli *pro rata* e di reversibilità determinerebbero un risparmio annuo, sul costo totale di circa 17 milioni di euro annui che l'Assemblea Regionale Siciliana deve sostenere, che si aggira fra gli 8 e i 9 milioni di euro.

XVII LEGISLATURA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. ... DEL

Oggetto: Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata* nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011.

Visto lo Statuto Speciale della Regione Siciliana

Visto l'articolo 167 del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana;

Visto il Regolamento di previdenza per i deputati approvato nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di previdenza per i deputati approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta n. 395 del 2 marzo 2000, modificato nella seduta n. 178 del 12 dicembre 2003 e nelle sedute del Consiglio di Presidenza n. 25 del 15 dicembre 2010 e n. 33 del 3 agosto 2011;

Visto il Regolamento delle pensioni dei deputati approvato dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge regionale del 4 gennaio 2014, n. 1 "Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica";

Considerato che, alla luce della sequenza di atti normativi sopra richiamati, risulta del tutto non controversa e pienamente conforme all'assetto dell'ordinamento giuridico-costituzionale la prerogativa dell'Assemblea Regionale Siciliana di disciplinare la materia dei trattamenti previdenziali dei deputati cessati dal mandato attraverso deliberazioni adottate nell'esercizio dell'autonomia normativa ad essi attribuita dallo Statuto Speciale della Regione Siciliana, articolo 6, e dal Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, artt. 39 e 167.

Visti i coefficienti di trasformazione appositamente elaborati dall'INPS nel contesto sopra delineato e considerato che la metodologia utilizzata per determinarli risulta conforme alle valutazioni successivamente formulate in proposito dall'ISTAT;

Ritenuta l'esigenza, alla luce degli approfondimenti istruttori compiuti, di procedere ad una rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo della misura degli assegni vitalizi, delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata* e dei trattamenti di reversibilità maturati sulla base della normativa vigente alla data del 31 dicembre 2011;

DELIBERA

Art. 1

(Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità)

1. Al fine di perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica regionale e di riduzione dei costi della politica, nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza tra i cittadini, il presente regolamento ridetermina gli assegni vitalizi erogati ai deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana.
2. A decorrere dal 1° novembre 2018 gli importi degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, maturati, sulla base della normativa vigente alla data del 31 dicembre 2011, sono rideterminati secondo le modalità previste dalla presente deliberazione.
3. La rideterminazione di cui al comma 2 è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica del deputato alla data della decorrenza dell'assegno vitalizio o del trattamento previdenziale *pro rata*.
4. Per le finalità del comma 3 si applicano i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione.
5. L'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione, non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, o della quota di assegno vitalizio del trattamento previdenziale *pro rata*, diretto o di reversibilità, previsto per ciascun deputato dal Regolamento in vigore alla data dell'inizio del mandato parlamentare della XVII Legislatura.
6. L'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione non può comunque essere inferiore all'importo determinato moltiplicando il montante contributivo individuale maturato da un deputato che abbia svolto il mandato parlamentare nella sola XVI Legislatura, rivalutato ai sensi del successivo articolo 2, per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età anagrafica di 65 anni vigente alla data del 31 ottobre 2018.
7. Nel caso in cui, a seguito della rideterminazione operata ai sensi della presente deliberazione, l'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità rideterminati, risulti ridotto in misura superiore al 50 per cento rispetto all'importo dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, o della quota di assegno vitalizio del trattamento previdenziale *pro rata*, diretto o di reversibilità, previsto per ciascun deputato dal Regolamento in vigore alla data dell'inizio del mandato parlamentare della XVII Legislatura, l'ammontare minimo determinato ai sensi del comma 6 è aumentato all'importo complessivo del trattamento previdenziale maturato da un deputato che abbia svolto il mandato parlamentare presso l'Assemblea Regionale Siciliana per due legislature con il Regolamento vigente.

Art. 2

(Montante contributivo individuale)

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota determinata ai sensi del comma 3 del presente articolo. L'ammontare così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 6 del presente articolo.

2. La base imponibile contributiva è determinata, secondo quanto previsto dalle disposizioni per i dipendenti pubblici, sulla base dell'ammontare dell'indennità parlamentare lorda definito dalla normativa vigente nel periodo di riferimento, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità.
3. La quota di contribuzione a carico del deputato è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla normativa di riferimento, ivi ricomprendendo l'aliquota della eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio della legislatura e della eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità, secondo le modalità di cui ai successivi commi 4 e 5. La quota di contribuzione a carico dell'Assemblea Regionale Siciliana è pari a 2,75 volte quella a carico del deputato.
4. Le quote di contribuzione finalizzate al completamento volontario del quinquennio di ciascuna legislatura sono determinate sulla base dell'indennità parlamentare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del deputato vigenti nell'ultimo giorno di ciascuna legislatura completata e si considerano versate in pari data.
5. Le quote di contribuzione aggiuntiva finalizzate al trattamento di reversibilità, che non siano state trattenute sull'indennità parlamentare, sono determinate sulla base dell'indennità parlamentare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del deputato vigenti in ciascun mese delle legislature alle quali si riferiscono e si considerano versate in pari data.
6. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nazionale (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio e alle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*.
7. Nel caso in cui, dopo la data di maturazione dell'assegno vitalizio, siano stati versati dal deputato ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato parlamentare, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e diverso montante, che viene trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica del deputato alla data di cessazione dal successivo mandato. La prestazione così determinata si somma alla precedente già maturata.
8. L'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo sino alla data del 31 ottobre 2018.

Art. 3

(Rivalutazione del trattamento previdenziale rideterminato)

1. L'importo del trattamento previdenziale rideterminato è rivalutato annualmente con Decreto del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana sulla base dell'indice generale di variazione dei prezzi al consumo (indice ISTAT). Ai fini della prima rivalutazione, si considera il periodo dal 1° novembre 2018 al 31 dicembre 2019.

Art. 4

(Aventi diritto al trattamento di reversibilità)

1. A decorrere dal 1° novembre 2018 in caso di decesso di un deputato che abbia esercitato un mandato parlamentare per un periodo non inferiore a 5 anni, ovvero di un ex deputato titolare di pensione o in attesa di maturare il requisito di età per poter percepire la pensione, il trattamento di reversibilità spetta al coniuge, finché resta nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato. Si applica l'articolo 9 della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 5
(Aliquote di reversibilità)

1. Il trattamento di reversibilità è liquidato a favore del coniuge con un'aliquota pari al 60 per cento degli importi, ricalcolati dalla seguente deliberazione, degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata* e del trattamento previdenziale spettante al deputato.

Art. 6
(Disposizione attuativa e abrogazioni di norme)

1. Il Consiglio di Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana sovrintende all'attuazione della presente deliberazione e delibera in merito alle questioni connesse all'applicazione delle relative disposizioni.
2. Tutte le disposizioni normative contenute nei Regolamenti che disciplinano la misura dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, o della quota di assegno vitalizio del trattamento previdenziale *pro rata*, diretto o di reversibilità, o del trattamento pensionistico contributivo, diretto o di reversibilità, spettante ai deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana in contrasto con le presenti disposizioni sono abrogati.

TABELLA 1


Allegato

Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale

età	1976-1985	1986-1995	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
45	3,743	3,692	3,555	3,403	3,341	3,315
46	3,822	3,770	3,626	3,466	3,401	3,374
47	3,906	3,852	3,701	3,532	3,464	3,436
48	3,994	3,939	3,780	3,602	3,531	3,500
49	4,087	4,030	3,863	3,675	3,600	3,568
50	4,185	4,126	3,950	3,751	3,673	3,639
51	4,289	4,227	4,043	3,832	3,750	3,713
52	4,398	4,334	4,140	3,917	3,830	3,790
53	4,515	4,448	4,244	4,007	3,915	3,872
54	4,639	4,568	4,354	4,101	4,004	3,958
55	4,771	4,695	4,469	4,201	4,098	4,049
56	4,912	4,831	4,593	4,307	4,198	4,145
57	5,060	4,975	4,720	4,419	4,304	4,246
58	5,216	5,129	4,860	4,538	4,416	4,354
59	5,383	5,293	5,006	4,664	4,535	4,468
60	5,561	5,469	5,163	4,798	4,661	4,589
61	5,754	5,656	5,334	4,940	4,796	4,719
62	5,962	5,858	5,514	5,093	4,940	4,856
63	6,186	6,076	5,706	5,257	5,095	5,002
64	6,426	6,313	5,911	5,432	5,259	5,159
65	6,686	6,568	6,136	5,620	5,435	5,326
66	6,965	6,838	6,378	5,823	5,624	5,506
67	7,267	7,126	6,637	6,039	5,826	5,700
68	7,594	7,437	6,918	6,274	6,046	5,910
69	7,952	7,777	7,221	6,527	6,283	6,135
70	8,340	8,155	7,553	6,800	6,541	6,378
71	8,764	8,570	7,915	7,097	6,822	6,640
72	9,225	9,026	8,312	7,418	7,127	6,924
73	9,732	9,521	8,745	7,767	7,458	7,235
74	10,288	10,062	9,217	8,147	7,818	7,576
75	10,890	10,652	9,730	8,562	8,210	7,950
76	11,533	11,301	10,291	9,013	8,636	8,364
77	12,234	12,003	10,908	9,504	9,105	8,817



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Il Presidente

PIU (DPR n. 445/2000 e s.m.e.i.) 15 36 U - 1



INPS.0061.23/05/2018.0002053

Al Presidente della
Camera dei Deputati
On. Roberto Fico

Piazza di Montecitorio, 1
00186 Roma

Geniale Presidente

nel far seguito alla Sua richiesta, trasmetto, allegate alla presente, la nota che riporta le metodologie statistico-attuariali per la determinazione dei coefficienti di trasformazione nonché una scheda di sintesi afferente al calcolo con il metodo contributivo.

Cordiali saluti.

Tito Boeri

00144 Roma
Via Ciro il Grande, 21
C.F. 80078750587 PI 02121151001
Tel: 06 596101
Fax: 06 5964 7121
Mail: inps.presidenza@inps.it

Calcolo dell'assegno previdenziale con il metodo contributivo

Breve nota metodologica

La metodologia, che si riferisce esclusivamente al metodo di calcolo dell'importo a prescindere dai requisiti per l'ottenimento del diritto, si può riassumere nelle seguenti fasi:

1. Costruzione del montante individuale al momento della decorrenza del trattamento previdenziale, come somma dei contributi (comprensivi della quota a carico del datore di lavoro) rivalutati ogni anno secondo le modalità previste dai commi 8 e 9 dell'art. 1 della legge 335/1995 con i coefficienti di rivalutazione del montante determinati come variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale.
2. Determinazione dell'importo annuo dell'assegno utilizzando i coefficienti di trasformazione vigenti alla data di decorrenza del trattamento relativi alle età del percettore al momento della decorrenza; i coefficienti di trasformazione da applicare per gli anni antecedenti il 1996 e per le età inferiori a 57 anni e superiori a 70 anni (65 anni per i coefficienti ante 2013) sono ricostruiti sulla base delle basi tecniche a disposizione. Nel caso di contributi versati successivamente alla prima decorrenza, tali contributi concorrono a formare un ulteriore montante che verrà trasformato in rendita utilizzando i coefficienti vigenti e relativi all'età del percettore al momento della seconda decorrenza. Il trattamento complessivo viene così ottenuto come semplice somma delle diverse rendite così calcolate.
3. Rivalutazione dell'assegno sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (attualmente la perequazione prevista per le pensioni dipende dal reddito pensionistico complessivo del percettore).



Nota metodologica sulla determinazione dei coefficienti di trasformazione

La disciplina dei coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo della pensione nell'ambito del sistema contributivo è contenuta nell'art. 1 della L. 335/95. Tali coefficienti esprimono il rapporto fra la prima rata annua di pensione ed il montante contributivo il quale, a sua volta, è costituito dalla somma dei contributi versati dal lavoratore (accreditati in base all'aliquota di computo) e capitalizzati con la media quinquennale del tasso di variazione del PIL nominale.

La prima edizione dei coefficienti è quella contenuta nella tabella A allegata alla L. 335/1995, successivamente i valori dei coefficienti sono stati modificati per effetto della revisione dei parametri e delle basi tecniche utilizzate. Nella tabella seguente si sintetizzano i valori dei coefficienti di trasformazione utilizzati per i diversi periodi di decorrenza delle pensioni dal 1996 ad oggi.

Tabella 1 – Coefficienti di trasformazione per anni di decorrenza della pensione

Età	Anno di decorrenza della pensione			
	1996-2009 <i>(Legge 335 1995)</i>	2010-2012 <i>(Legge 247 2007)</i>	2013-2015 <i>(Legge 214 2011)</i>	2016-2018 <i>(D.l. 22 giugno 2015)</i>
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,468%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%
61	5,334%	4,940%	4,796%	4,719%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%
63	5,706%	5,257%	5,095%	5,002%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%
66			5,624%	5,506%
67			5,826%	5,700%
68			6,046%	5,910%
69			6,283%	6,135%
70			6,541%	6,378%

La formula di calcolo utilizzata per la determinazione dei coefficienti di trasformazione previsti dalla L. 335/95 è illustrata nella relazione di accompagnamento alla predetta legge e pubblicata dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale¹.

Formula di calcolo

$$TC_x = \frac{1}{\Delta_x}$$

$$\Delta_x = \frac{\sum_{s=m,f} a_{x,s}^{v(t)} + A_{x,s}^{v(t)}}{2} - k$$

Valore attuale medio della pensione diretta:

¹ Cfr. Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio, luglio 2002, pag. 101-107, ufficializzata anche attraverso l'invio del Governo italiano ad organismi internazionali (Commissione Europea, Ocse, FMI).



$$a_{x,s}^{(t)} = \sum_{t=0}^{w-x} \frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}} \left(\frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-t}$$

Valore attuale medio della pensione al superstite:

$$A_{x,s}^{(t)} = \sum_{t=0}^{w-x} \frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}} q_{x+t,s} \left(\frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-t} \Theta_{x+t,s} \eta \delta_s \sum_{\tau=1}^{w-x-t+\varepsilon_s} \frac{l_{x+t+\tau-\varepsilon_{x,s},s}^{ved}}{l_{x+t+1-\varepsilon_{x,s},s}^{ved}} \left(\frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-\tau}$$

dove:

TC = coefficiente di trasformazione

Δ = divisore

s = sesso (m =maschi, f =femmine)

\bar{s} = sesso del coniuge superstite

$\frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}}$ = probabilità di sopravvivenza fra l'età x e l'età $x+t$

x = età di pensionamento

w = età massima

$q_{x+t,s}$ = probabilità di morte fra l'età $x+t$ e l'età $x+t+1$

$\Theta_{x+t,s}$ = probabilità di lasciare famiglia di un soggetto di età $x+t$

$l_{x+t,s}^{ved}$ = probabilità del superstite di non essere eliminato per morte o nuove nozze.

k = correzione per tener conto del numero di rate pagate anticipatamente in un anno²

$\varepsilon_{x,s}$ = differenza fra l'età del *dante causa* e quella del coniuge al momento del pensionamento

η = aliquota di reversibilità

δ_s = percentuale di riduzione dell'aliquota di reversibilità per effetto dei requisiti reddituali.

r = tasso di rendimento interno

σ = percentuale di indicizzazione

$\left(\frac{1+r}{1+\sigma} - 1 \right)$ = tasso di sconto

Le probabilità utilizzate nella formula di calcolo sono stimate e, ad eccezione di quelli utilizzati per il 1996, trasmesse dall'Istat nell'ambito del procedimento di revisione dei coefficienti di trasformazione previsto dall'art. 1, comma 11 della L. 335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.

² Nell'ipotesi di erogazione della tredicesima mensilità, $k = \frac{1}{2} - \frac{6}{13n}$ dove n è il numero di rate anticipate pagate in un anno.



Il valore dei parametri alla base del calcolo nelle varie edizioni dei coefficienti sono sintetizzati nella seguente tabella:

Tabella 2 – Basi tecniche utilizzate per la costruzione dei coefficienti

Anno decorrenza	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
Mortalità generale Istat	1990	2002	2008	2013
Probabilità di lasciar famiglia	Ips 1989	Istat 2002 età 50-114	Istat 2008 età 50-114	Istat 2013 età 50-114
Le probabilità di eliminazione del superstite per morte o nuove nozze	Istat mort gen 1990 Ips nuove nozze 1989	Istat 2002 età 50-114	Istat 2008 età 50-114	Istat 2013 età 50-114
Differenziale di età fra coniugi	Fisso di 3 anni per tutte le età	Istat 2002 età 50-80	Istat 2008 età 50-80	Istat 2013 età 50-80
Tasso di sconto	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Parametro di correzione K per tener conto del numero di rate pagate anticipatamente in un anno	0,4231	0,4615	0,4615	0,4615
Aliquota di reversibilità	0,6	0,6	0,6	0,6
Percentuale di riduzione dell'aliquota di reversibilità per effetto dei requisiti reddituali	0,9 se maschio 0,7 se femmina	0,9 se maschio 0,7 se femmina	0,9 se maschio 0,7 se femmina	0,9 se maschio 0,7 se femmina

La formula illustrata permette di determinare i valori dei coefficienti delle età inferiori ai 57 anni:

- per il periodo dall'anno 1996 al 2009, avendo a disposizione le basi tecniche, dal 45-esimo al 56-esimo anno di età;
- per il periodo di riferimento dal 2010 ad oggi, non avendo a disposizione alcune basi tecniche per le età antecedenti i 50 anni (probabilità di lasciar famiglia, probabilità di eliminazione del coniuge superstite e differenziale di età tra i coniugi), si possono calcolare con esattezza solo i coefficienti del 55-esimo e 56-esimo anno di età. In considerazione del peso marginale sul risultato finale delle basi tecniche non disponibili per età precedenti il 50-esimo anno di età, si ritiene ragionevole utilizzare i valori di probabilità corrispondenti al 50-esimo anno di età anche per le età inferiori. Questa ipotesi permette di calcolare il valore dei coefficienti anche per l'intervallo di età 45-54 anni.

Di seguito si riportano i valori dei coefficienti risultanti dal calcolo e per comodità di lettura anche quelli già pubblicati.



Tabella 3 – Coefficienti di trasformazione per anni di decorrenza della pensione e età inferiori a quelle attualmente pubblicate

Età	Anno decorrenza pensione			
	1996-2009 (Legge 335 1995)	2010-2012 (Legge 247 2007)	2013-2015 (Legge 214 2011)	2016-2018 (Dl 22 giugno 2015)
45	3,555%	3,403%	3,341%	3,315%
46	3,626%	3,466%	3,401%	3,374%
47	3,701%	3,532%	3,464%	3,436%
48	3,780%	3,602%	3,531%	3,500%
49	3,863%	3,675%	3,600%	3,568%
50	3,950%	3,751%	3,673%	3,639%
51	4,043%	3,832%	3,750%	3,713%
52	4,140%	3,917%	3,830%	3,790%
53	4,244%	4,007%	3,915%	3,872%
54	4,354%	4,101%	4,004%	3,958%
55	4,469%	4,201%	4,098%	4,049%
56	4,593%	4,307%	4,198%	4,145%
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,468%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%
61	5,334%	4,940%	4,796%	4,719%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%
63	5,706%	5,257%	5,095%	5,002%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%
66			5,624%	5,506%
67			5,826%	5,700%
68			6,046%	5,910%
69			6,283%	6,135%
70			6,541%	6,378%

Al fine di determinare i valori dei coefficienti anche per periodi precedenti all'anno 1996 in modo da tener conto della diversa aspettativa di vita, si può utilizzare la stessa formula di calcolo dei coefficienti illustrata facendo opportune ipotesi di ragionevolezza sulle basi tecniche e parametri da utilizzare per il passato. Non avendo a disposizione basi meno aggiornate sulle probabilità di lasciar famiglia e sulla probabilità di nuove nozze per il coniuge superstite, si è convenuto di utilizzare le basi tecniche dell'Inps riferite all'anno 1989 che sono state utilizzate anche per la costruzione dei coefficienti dell'anno 1996. Per le probabilità di morte sono state utilizzate le tavole di mortalità generale dell'Istat riferita agli anni 1974 (per il periodo 1976-1985) e 1983 (per il periodo 1986-1995) così come oggi pubblicate e disponibili (all. 1). Le probabilità del coniuge superstite di morte o nuove nozze (all. 3) sono ottenute combinando la probabilità di morte generale Istat con quella di nuove nozze stimata dall'Inps (1989). Si è convenuto, infine, di assumere per tutti gli altri parametri gli stessi valori utilizzati per la determinazione dei coefficienti del 1996 perché i parametri in questione incidono in modo marginale sui valori dei coefficienti di trasformazione. L'unica eccezione è costituita dal tasso di sconto, corrispondente alla previsione di lungo periodo del tasso di crescita reale del PIL, il cui valore è stato comunque mantenuto all'1,5% tenendo conto del fatto che dal 1996 è stato fissato a tale valore e fino ad oggi è rimasto invariato. Anche con riferimento alla scelta della percentuale di riduzione dell'aliquota di reversibilità per effetto dei requisiti reddituali si è preferito impiegare gli stessi parametri utilizzati per il calcolo dei coefficienti nel 1996, anche se prima di tale anno non esistevano limiti di cumulabilità della pensione di reversibilità con i redditi del beneficiario (principio introdotto all'art. 1 c. 41 Legge 335/1995). La scelta è giustificata dal fatto che l'intervento della L. 335/1995 sui limiti di cumulabilità ha riguardato anche le pensioni di reversibilità vigenti alla data di entrata in vigore della legge, seppure facendo salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Tanto premesso, si è proceduto alla determinazione dei coefficienti per periodi antecedenti il 1996, sulla base delle basi tecniche riassunte nella tabella sottostante.



Tabella 4 – Basi tecniche utilizzate per la costruzione dei coefficienti per i periodi antecedenti il 1996

Anno decorrenza		1976-1985	1986-1995
B a s i t e c n i c h e	Mortalità generale Istat	1974	1983
	Probabilità di lasciar famiglia	Inps 1989	Inps 1989
	Le probabilità di eliminazione del superstita per morte o nuove nozze	Istat mort gen 1974 Inps nuove nozze 1989	Istat mort gen 1983 Inps nuove nozze 1989
	Differenziale di età fra coniugi	Fisso di 3 anni per tutte le età	Fisso di 3 anni per tutte le età
	Tasso di sconto	1,5%	1,5%
	Parametro di correzione K per tener conto del numero di rate pagate anticipatamente in un anno	0,4231	0,4231
	Aliquota di reversibilità	0,6	0,6
	Percentuale di riduzione dell'aliquota di reversibilità per effetto dei requisiti reddituali	0,9 se maschio 0,7 se femmina	0,9 se maschio 0,7 se femmina

Si riporta di seguito la determinazione dei coefficienti per i periodi antecedenti il 1996.

Tabella 5 – coefficienti di trasformazione per anni di decorrenza della pensione ante 1996

Età	Anno decorrenza pensione	
	1976-1985	1986-1995
45	3,743%	3,692%
46	3,822%	3,770%
47	3,906%	3,852%
48	3,994%	3,939%
49	4,087%	4,030%
50	4,185%	4,126%
51	4,289%	4,227%
52	4,398%	4,334%
53	4,515%	4,448%
54	4,639%	4,568%
55	4,771%	4,695%
56	4,912%	4,831%
57	5,060%	4,975%
58	5,216%	5,129%
59	5,383%	5,293%
60	5,561%	5,469%
61	5,754%	5,656%
62	5,962%	5,858%
63	6,186%	6,076%
64	6,426%	6,313%
65	6,686%	6,568%



Infine si riportano, per completezza di informazione, anche i valori dei coefficienti di trasformazione per età superiori ai 65 anni per il periodo 1976-2012 e superiori ai 70 anni per il periodo 2013-2018.

Tabella 5 – Coefficienti di trasformazione per anni di decorrenza della pensione e età superiori a quelle attualmente pubblicate

Età	Anno di decorrenza della pensione					
	1976-1985	1986-1995	1996-2009 (Legge 335 1995)	2010-2012 (Legge 247 2007)	2013-2015 (Legge 214 2011)	2016-2018 (D.L. 22 giugno 2015)
66	6,965%	6,838%	6,378%	5,823%		
67	7,267%	7,126%	6,637%	6,039%		
68	7,594%	7,437%	6,918%	6,274%		
69	7,952%	7,777%	7,221%	6,527%		
70	8,340%	8,155%	7,553%	6,800%		
71	8,764%	8,570%	7,915%	7,097%	6,822%	6,640%
72	9,225%	9,026%	8,312%	7,418%	7,127%	6,924%
73	9,732%	9,521%	8,745%	7,767%	7,458%	7,235%
74	10,288%	10,062%	9,217%	8,147%	7,818%	7,576%
75	10,890%	10,652%	9,730%	8,562%	8,210%	7,950%
76	11,533%	11,301%	10,291%	9,013%	8,636%	8,364%
77	12,234%	12,003%	10,908%	9,504%	9,105%	8,817%



All. 1 – Mortalità generale della popolazione anni 1974 e 1983: probabilità di morte

Età	Probabilità di morte (x 1.000) - qx				Età	Probabilità di morte (x 1.000) - qx			
	1974		1983			1974		1983	
	maschi	femmine	maschi	femmine		maschi	femmine	maschi	femmine
40	2,51	1,39	2,15	1,19	80	106,64	77,81	105,48	71,78
41	2,82	1,56	2,43	1,27	81	117,46	86,79	116,91	81,25
42	3,07	1,66	2,64	1,37	82	128,04	96,75	127,62	93,04
43	3,35	1,79	2,80	1,43	83	139,44	107,76	136,26	104,39
44	3,75	1,95	3,01	1,52	84	151,70	119,90	152,14	118,13
45	4,25	2,15	3,37	1,70	85	164,85	133,24	164,46	132,60
46	4,79	2,38	3,88	1,94	86	178,94	147,88	176,87	148,20
47	5,37	2,72	4,47	2,19	87	193,99	163,88	190,31	162,86
48	5,88	2,97	5,10	2,42	88	210,02	181,33	204,53	178,23
49	6,32	3,23	5,66	2,62	89	227,04	200,28	220,51	195,78
50	7,02	3,54	6,44	2,88	90	245,06	220,78	238,86	216,68
51	7,82	3,84	7,14	3,08	91	264,06	242,86	260,17	242,13
52	8,45	4,00	7,98	3,46	92	284,04	266,54	280,15	265,95
53	8,97	4,17	8,89	3,83	93	304,97	291,79	301,11	291,38
54	9,53	4,52	9,85	4,20	94	326,79	318,58	323,00	318,39
55	10,48	5,05	10,86	4,58	95	351,19	345,09	347,50	345,16
56	12,39	6,03	12,03	4,92	96	376,59	372,64	373,04	373,02
57	14,20	6,89	13,25	5,31	97	402,92	401,07	399,54	401,81
58	15,72	7,52	14,44	5,88	98	430,07	430,18	426,92	431,31
59	17,02	7,97	15,80	6,50	99	457,93	459,73	455,07	461,32
60	17,84	8,31	17,46	7,35	100	486,38	489,47	483,86	491,55
61	19,02	8,99	18,77	8,00	101	515,28	519,11	513,17	521,75
62	20,68	9,76	19,71	8,44	102	546,35	546,51	544,70	549,72
63	22,88	10,78	21,30	9,17	103	577,43	573,85	576,29	577,70
64	25,10	11,89	23,59	10,31	104	607,81	600,97	607,27	605,49
65	27,88	13,46	27,52	12,30	105	637,21	627,72	637,33	632,95
66	30,20	14,92	31,62	14,28	106	665,37	653,93	666,21	659,91
67	33,21	16,73	34,77	15,75	107	692,05	679,46	693,66	686,23
68	35,64	18,24	36,90	17,12	108	717,04	704,18	719,49	711,77
69	39,53	20,60	37,94	18,15	109	740,19	727,96	743,51	736,41
70	43,21	22,97	40,86	20,13	110	761,36	750,70	765,61	760,02
71	47,53	26,07	44,75	22,69	111	784,41	768,46	789,63	778,63
72	50,75	28,97	49,82	25,89	112	805,57	784,85	811,80	795,88
73	55,56	32,55	54,63	29,13	113	824,82	799,83	832,09	811,73
74	61,71	37,32	60,62	33,47	114	842,15	813,38	850,49	826,15
75	69,51	43,49	66,23	37,46	115	857,59	825,51	867,02	839,15
76	75,62	49,25	74,05	43,25	116	871,20	836,22	881,73	850,73
77	82,55	55,76	79,96	48,59	117	883,05	845,55	894,68	860,91
78	89,70	62,61	88,92	56,20	118	893,24	853,53	905,97	869,74
79	97,56	69,87	95,66	63,17	119	901,84	860,21	915,69	877,26



All. 2 - Probabilità di lasciar famiglia Inps (1989)

Età	maschi	femmine	Età	maschi	femmine
40	0,89123	0,84270	80	0,63130	0,15794
41	0,89518	0,84369	81	0,60695	0,14226
42	0,89980	0,84388	82	0,58261	0,12659
43	0,90259	0,84211	83	0,55536	0,11431
44	0,90442	0,83827	84	0,52812	0,10204
45	0,90675	0,83505	85	0,50087	0,08976
46	0,90853	0,83119	86	0,47363	0,07749
47	0,91067	0,82478	87	0,44638	0,06520
48	0,91155	0,81644	88	0,42037	0,05849
49	0,91185	0,80597	89	0,39437	0,05178
50	0,91287	0,79584	90	0,36836	0,04507
51	0,91300	0,78527	91	0,34236	0,03835
52	0,91332	0,77275	92	0,31635	0,03164
53	0,91419	0,76224	93	0,29418	0,03000
54	0,91418	0,75041	94	0,27258	0,02836
55	0,91377	0,73435	95	0,25033	0,02671
56	0,91261	0,72164	96	-	-
57	0,91145	0,70119	97	-	-
58	0,91028	0,68882	98	-	-
59	0,90912	0,66904	99	-	-
60	0,90479	0,64862	100	-	-
61	0,89740	0,61602	101	-	-
62	0,89276	0,58667	102	-	-
63	0,88685	0,55136	103	-	-
64	0,88289	0,53103	104	-	-
65	0,88001	0,50411	105	-	-
66	0,87612	0,48397	106	-	-
67	0,87044	0,45724	107	-	-
68	0,86257	0,43375	108	-	-
69	0,85472	0,41116	109	-	-
70	0,84610	0,38707	110	-	-
71	0,83631	0,36164	111	-	-
72	0,81394	0,33612	112	-	-
73	0,79158	0,30845	113	-	-
74	0,76921	0,28114	114	-	-
75	0,74685	0,25739	115	-	-
76	0,72448	0,23777	116	-	-
77	0,70283	0,21520	117	-	-
78	0,67975	0,19093	118	-	-
79	0,65564	0,17362	119	-	-



All. 3 – Probabilità di eliminazione del coniuge superstite per morte o nuove nozze

Età	1974		1983		Età	1974		1983	
	maschi	femmine	maschi	femmine		maschi	femmine	maschi	femmine
40	0,03564	0,00791	0,03528	0,00771	80	0,10664	0,07781	0,10548	0,07178
41	0,03366	0,00749	0,03327	0,00720	81	0,11746	0,08679	0,11691	0,08125
42	0,03177	0,00706	0,03134	0,00677	82	0,12804	0,09675	0,12762	0,09304
43	0,03007	0,00670	0,02952	0,00634	83	0,13944	0,10776	0,13626	0,10439
44	0,02862	0,00642	0,02788	0,00599	84	0,15170	0,11990	0,15214	0,11813
45	0,02740	0,00622	0,02652	0,00577	85	0,16485	0,13324	0,16446	0,13260
46	0,02634	0,00609	0,02543	0,00565	86	0,17894	0,14788	0,17687	0,14820
47	0,02543	0,00609	0,02453	0,00556	87	0,19399	0,16388	0,19031	0,16286
48	0,02455	0,00604	0,02377	0,00549	88	0,21002	0,18133	0,20453	0,17823
49	0,02370	0,00603	0,02304	0,00542	89	0,22704	0,20028	0,22051	0,19578
50	0,02320	0,00609	0,02262	0,00543	90	0,24506	0,22078	0,23886	0,21668
51	0,02288	0,00616	0,02220	0,00540	91	0,26406	0,24286	0,26017	0,24213
52	0,02247	0,00611	0,02200	0,00557	92	0,28404	0,26654	0,28015	0,26595
53	0,02202	0,00609	0,02194	0,00575	93	0,30497	0,29179	0,30111	0,29138
54	0,02168	0,00627	0,02200	0,00595	94	0,32679	0,31858	0,32300	0,31839
55	0,02179	0,00664	0,02217	0,00617	95	0,35119	0,34509	0,34750	0,34516
56	0,02291	0,00748	0,02255	0,00637	96	0,37659	0,37264	0,37304	0,37302
57	0,02399	0,00821	0,02304	0,00663	97	0,40292	0,40107	0,39954	0,40181
58	0,02484	0,00872	0,02356	0,00708	98	0,43007	0,43018	0,42692	0,43131
59	0,02551	0,00906	0,02429	0,00759	99	0,45793	0,45973	0,45507	0,46132
60	0,02574	0,00930	0,02536	0,00834	100	0,48638	0,48947	0,48386	0,49155
61	0,02637	0,00990	0,02612	0,00891	101	0,51528	0,51911	0,51317	0,52175
62	0,02752	0,01058	0,02655	0,00926	102	0,54635	0,54651	0,54470	0,54972
63	0,02925	0,01153	0,02767	0,00992	103	0,57743	0,57385	0,57629	0,57770
64	0,03103	0,01257	0,02952	0,01099	104	0,60781	0,60097	0,60727	0,60549
65	0,03340	0,01408	0,03304	0,01292	105	0,63721	0,62772	0,63733	0,63295
66	0,03534	0,01549	0,03676	0,01485	106	0,66537	0,65393	0,66621	0,65991
67	0,03799	0,01724	0,03955	0,01626	107	0,69205	0,67946	0,69366	0,68623
68	0,04009	0,01871	0,04135	0,01759	108	0,71704	0,70418	0,71949	0,71177
69	0,04367	0,02103	0,04208	0,01858	109	0,74019	0,72796	0,74351	0,73641
70	0,04707	0,02336	0,04472	0,02052	110	0,76136	0,75070	0,76561	0,76002
71	0,05112	0,02642	0,04834	0,02304	111	0,78441	0,76846	0,78963	0,77863
72	0,05409	0,02929	0,05316	0,02621	112	0,80557	0,78485	0,81180	0,79588
73	0,05867	0,03284	0,05774	0,02942	113	0,82482	0,79983	0,83209	0,81173
74	0,06461	0,03759	0,06352	0,03374	114	0,84215	0,81338	0,85049	0,82615
75	0,06951	0,04349	0,06623	0,03746	115	0,85759	0,82551	0,86702	0,83915
76	0,07562	0,04925	0,07405	0,04325	116	0,87120	0,83622	0,88173	0,85073
77	0,08255	0,05576	0,07996	0,04859	117	0,88305	0,84555	0,89468	0,86091
78	0,08970	0,06261	0,08892	0,05620	118	0,89324	0,85353	0,90597	0,86974
79	0,09756	0,06987	0,09566	0,06317	119	0,90184	0,86021	0,91569	0,87726



**AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI DEMOGRAFICI PER LA REVISIONE DEI COEFFICIENTI DI
TRASFORMAZIONE – CRONISTORIA E POSSIBILI ADATTAMENTI METODOLOGICI PER LA STIMA NELLE ETA'
INFERIORI A 50 ANNI**

Istituto nazionale di statistica, 21 giugno 2018

Il ruolo dell'Istat nell'aggiornamento dei parametri demografici per la revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo

L'art.1, comma 11 della L. 8 agosto 1995, n.335, prevede che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia delle Finanze, provveda ogni dieci anni alla rideterminazione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. L'art.1, comma 15, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, riduce a tre anni il periodo entro il quale i coefficienti vanno rideterminati. La revisione deve avvenire *“sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del Pil di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'Istat”*.

Nello specifico, i parametri demografici che l'Istat ha il compito di fornire sono i seguenti:

- 1) le probabilità di sopravvivenza della popolazione residente
- 2) la frequenza di decessi di coniugati sul totale dei decessi
- 3) la probabilità del superstite di essere eliminato per morte o per nuove nozze
- 4) il differenziale medio di età tra i coniugi al decesso del dante causa.

Fino ad oggi l'Istat ha curato quattro revisioni dei parametri¹. La prima fu realizzata nel 2005 su dati che si riferivano all'anno 2002, la seconda nel 2012 su dati relativi all'anno 2008, la terza nel 2015 su dati relativi al 2013 e, infine, la quarta nel 2018 su dati relativi al 2016. Quest'ultima revisione ha effetti sulla rivalutazione dei coefficienti di trasformazione che andranno in vigore dal 1° gennaio 2019.

L'Istat produce ufficialmente i parametri demografici in oggetto (oltre che le informazioni di carattere economico) affinché i Ministeri coinvolti possano a loro volta costruire la revisione dei coefficienti di trasformazione. La formulazione finale dei coefficienti di trasformazione non è quindi materia istituzionalmente di competenza dell'Istat, il quale si limita a mettere a disposizione i dati demografici necessari, ottenuti in conformità a riconosciuti standard di scientificità e trasparenza.

Cenni metodologici sull'elaborazione dei parametri demografici Istat

Nel definire la metodologia di calcolo idonea a rappresentare i contenuti di legge, l'Istat ha effettuato alcune scelte che qui si richiamano sinteticamente². Queste hanno riguardato i seguenti aspetti definitori: a) il riferimento temporale dello studio; b) la scelta delle classi d'età; c) la definizione puntuale degli indicatori demografici; d) le ipotesi demografiche e statistiche di fondo del modello di stima.

Riguardo al primo punto, come riferimento temporale è stato sempre considerato l'ultimo anno disponibile per il quale l'Istat disponesse di un set completo d'informazioni statistiche desumibili da rilevazioni correnti.

¹ L'Istat è citato nella legge Dini come ente responsabile degli aggiornamenti successivi a quelli che hanno permesso la definizione della prima versione dei coefficienti trasformazione, che furono a loro volta definiti in base a uno studio dell'Inps. Tale prima versione dei coefficienti ha avuto efficacia di legge dal 1996 al 2009. Dal 2010 in avanti l'efficacia dei coefficienti di trasformazione poggia sugli aggiornamenti dei parametri demografici elaborati dall'Istat.

² Per una descrizione più ampia si veda: <https://www.istat.it/it/archivio/177382>.

Grazie alla riduzione dei tempi di acquisizione e validazione delle informazioni statistiche, oggi si è entrati in un sistema a regime grazie al quale nell'anno "t+2" vengono elaborati e trasmessi ai competenti ministeri i parametri relativi all'anno "t", mentre l'anno di entrata in vigore dell'aggiornamento corrisponde a sua volta all'anno "t+3". In una futura prospettiva biennale (dal 2021) di aggiornamento dei parametri, l'Istat è comunque già attrezzato per elaborare le informazioni richieste nell'anno "t+1" rispetto ad un anno di entrata in vigore corrispondente a "t+2".

Per quanto concerne la distribuzione per età, i parametri demografici sono da sempre elaborati in singole classi d'età annuali. Nel tempo sono stati conseguiti, sotto tale punto di vista, ampliamenti della distribuzione per età considerata, tenendo comunque ferma l'età minima (50 anni) ed aumentando quella massima. Per il parametro relativo alle probabilità di sopravvivenza della popolazione residente l'età massima è stata portata da 114 anni di età a 119 (aggiornamento 2013). Per i due parametri relativi, rispettivamente, alla frequenza di decessi di coniugati sul totale dei decessi e alla probabilità del superstite di essere eliminato per morte o per nuove nozze, l'età massima è stata portata dapprima da 70 anni di età a 114 anni (aggiornamento 2008), quindi a 119 anni (aggiornamento 2013). Infine, per il parametro riguardante il differenziale medio di età tra i coniugi al decesso del dante causa, l'età massima è stata portata da 70 anni di età a 80 anni (aggiornamento 2013).

La metodologia di aggiornamento dei parametri demografici presenta diverse ipotesi di fondo sottostanti il modello di stima. Nelle misure di tipo probabilistico, in particolar modo, specifica attenzione è dovuta alla valutazione della cosiddetta popolazione "esposta" a rischio di subire l'evento studiato, data dal collettivo iniziale di riferimento corretto per una serie di eventi concorrenti, detti "perturbatori". Tra i possibili eventi perturbatori non sono presi in considerazione quelli riguardanti i flussi migratori, accordando l'ipotesi che in ciascuna classe d'età la popolazione abbia un saldo migratorio nullo. Tale semplificazione è da ritenersi motivata dal fatto che le operazioni di calcolo sono sviluppate su base nazionale e che riguardano soggetti di età superiore a 50 anni.

Si sottolinea, infine, che due dei quattro parametri demografici oggetto di valutazione sono elaborati con appositi modelli statistici di stima. In tali casi, tanto per la stima delle probabilità di eliminazione del superstite quanto per quella relativa al differenziale medio di età tra i coniugi al decesso del dante causa, l'aver a priori fissato gli estremi minimi dell'età dei soggetti coinvolti (50 anni) ha qualche influenza sui risultati finali.

Costruire basi demografiche in età inferiori ai 50 anni e/o in epoche passate

Stimare coefficienti di trasformazione, previo il calcolo degli indicatori demografici sottostanti, relativamente a età inferiori a 50 anni e per periodi storici ben antecedenti l'entrata in vigore della legge cd Dini e successive integrazioni, è tecnicamente possibile. Nell'ottica del legislatore la questione è motivata dal fatto che ciò permetterebbe di trasformare trattamenti pensionistici detenuti da prima del 1996 e/o in età inferiori a 50 anni, tipicamente a sistema retributivo laddove previsto, in trattamenti soggetti all'odierna legislazione previdenziale, soggetti cioè a sistema contributivo.

In una condizione ottimale, considerando che il primo anno di valutazione dei parametri demografici da parte dell'Istat è stato il 2002 e che l'aggiornamento previsto da legge era inizialmente decennale (prima del passaggio a tre anni), ciò comporterebbe il calcolo a ritroso per gli anni 1992, 1982, 1972 ecc. Tuttavia, il richiesto abbassamento della soglia di età, ben al di sotto dei 50 anni di età, porterebbe inevitabilmente a dover ricalcolare ex-novo anche gli stessi parametri già oggetto di legge (quelli cioè rilasciati per gli anni 2002, 2008, 2013). Infatti, come evidenziato nel precedente paragrafo, cambiare la distribuzione per età

oggetto di studio comporta necessariamente la modifica (sebbene sia da verificarne l'impatto) dei modelli di stima sottostanti l'elaborazione di almeno due dei quattro parametri demografici fondamentali.

La ricostruzione storica dei parametri demografici portata a termine dall'Inps³, seppure al costo di diverse e obbligate ipotesi esemplificative, si avvicina alla condizione di calcolo ottimale sopra descritta ed ha il vantaggio di non modificare i parametri demografici già elaborati dall'Istat, rispetto ai quali le stime Inps si integrano in modo soddisfacente. Cionondimeno, si riportano di seguito alcune analisi puntuali sulle stime Inps che, complessivamente considerate, potrebbero consentire di affinare l'impianto già definito.

La ricostruzione Inps si ripropone di completare il periodo 1976-2018 considerando un'età minima di 45 anni, quando invece la disponibilità vigente arriva a coprire il periodo 1996-2018 con un'età minima di 50 anni. Ai parametri demografici aggiornati dall'Istat, che coprono i periodi di legge 2010-2012, 2013-2015 e 2016-2018 (dai 50 anni di età in su), il modello utilizzato dall'Inps aggiunge i parametri demografici che hanno permesso la prima stesura dei coefficienti di trasformazione, così come contemplato dalla legge Dini, e definiti dall'Inps sulla base di una metodologia pubblicata nel 1989⁴. Di fatto, risultano coperti il periodo 1996-2009, grazie ai dati Inps, e il periodo 2010-2018 per via degli aggiornamenti Istat⁵. L'obiettivo della ricostruzione Inps è dunque elaborare i periodi 1976-95 (tutte le classi di età) e 1996-2018 (sotto i 50 anni).

Le probabilità di sopravvivenza della popolazione residente

Per il periodo 1996-2018 le probabilità di sopravvivenza della popolazione sono desunte dalle tavole di mortalità Istat degli anni 1990 (finestra 1996-2009), 2002 (finestra 2010-2012), 2008 (finestra 2013-2015) e 2013 (finestra 2016-2018). Le informazioni sono generalmente disponibili per tutte le classi di età (dalla nascita in su), pertanto è sufficiente recuperare quelle relative alle classi di età 45-49.

Per il 1976-1995 l'Inps suddivide tale periodo in due sub-decenni: 1976-1985 e 1986-1995. In una logica di aggiornamento decennale dei coefficienti di trasformazione tale scelta appare ragionevole, sebbene non privo di arbitrarietà, considerando che per tutto il periodo successivo, 1996-2009, viene considerata tra le basi tecniche la sola tavola di mortalità del 1990⁶. Un punto da rilevare è il fatto che, per il primo dei due decenni, sia presa a riferimento la tavola di mortalità Istat del 1974 mentre per il secondo quella del 1983. Sarebbe stato forse preferibile utilizzare, rispettivamente, o una sola tavola di riferimento (ad esempio quella del 1974 o quella del 1975) oppure una coppia di tavole equidistanti (ad esempio 1974 e 1984, 1975 e 1985 ecc.). E' probabile che ai fini del calcolo dei coefficienti di trasformazione tali scelte condotte sulle tavole di mortalità abbiano poco impatto. Ne andrebbero tuttavia documentate le motivazioni.

La frequenza di decessi di coniugati sul totale dei decessi

Impropriamente definito come probabilità di lasciare famiglia⁷, l'indicatore della frequenza di decessi di coniugati sul totale dei decessi risente di effetti legati alla struttura per età della popolazione nonché di effetti legati alle trasformazioni sociali intervenute nel tempo nei confronti della formazione e dello

³ Ci si riferisce al documento interno Inps "Nota metodologica sulla determinazione dei coefficienti di trasformazione"

⁴ Si veda: "Il modello INPS e le prime proiezioni al 2010", Istituto nazionale della previdenza sociale, supplemento al n.3 di Previdenza Sociale, maggio-giugno, 1989, Roma.

⁵ Cfr. nota 1.

⁶ Ciò è dipeso dal fatto che l'aggiornamento automatico dei coefficienti non è scattato in tale periodo, benché previsto, per scelta dei Governi dell'epoca.

⁷ Trattasi in realtà del rapporto numerico dei decessi coniugati sul totale dei decessi osservati in una data classe di età. Al più è configurabile, in approccio frequentista, come probabilità che un deceduto abbia lo stato civile di coniugato.

scioglimento delle unioni coniugali. Alla luce delle ipotesi messe a punto nella ricostruzione dell'Inps una valutazione preventiva è quanto mai opportuna.

In primo luogo, per quanto riguarda il periodo 1996-2018 la ricostruzione Inps avalla l'ipotesi di tenere costanti le frequenze dei decessi coniugati per le età 45-49 anni al livello riscontrato all'età di 50 anni. Mentre tale ipotesi appare sostenibile per il genere femminile, qualche perplessità emerge per quello maschile. Osservando, ad esempio, la distribuzione del 2002, si evince che tra i 45 e i 50 anni l'indicatore maschile segue un trend crescente dal valore di 0,65 fino a quello di 0,76. Per le donne, invece, l'indicatore oscilla nelle medesime classi di età intorno al valore di 0,74⁸.

Per quanto riguarda il periodo antecedente, 1976-1995, occorre una valutazione più ampia, in quanto la ricostruzione Inps contempla l'ipotesi di mantenere frequenze costanti, a tutte le età dai 45 anni in poi, così come stimato nelle basi tecniche relative al 1996. Non vi è dubbio che sia il processo di invecchiamento incorso in un periodo così vasto, sia i mutamenti sul piano del comportamento delle unioni e degli scioglimenti coniugali, abbiano in parte mutato anche la distribuzione dei decessi per stato civile. Andando a ritroso nel tempo, infatti, si scopre che a parità di età diventa meno rilevante il peso dei decessi coniugati rispetto alle altre condizioni di stato civile (prevalentemente celibi/nubili e vedovi). In altri termini, l'aumento generalizzato della sopravvivenza, mediamente più significativo tra le persone coniugate, ha fatto sì che aumentasse nel tempo sia la loro incidenza rispetto alla popolazione residente in vita, sia tra quella deceduta. Resta tuttavia da valutare se l'impatto di tali cambiamenti demografici sia tale da condizionare in misura significativa il livello dei coefficienti di trasformazione. E' in definitiva possibile che l'ipotesi della ricostruzione Inps sopravvaluti l'importanza della mortalità dei coniugati in maniera tanto più rilevante quanto più si torna indietro nel tempo.

La probabilità del superstite di essere eliminato per morte o per nuove nozze

Relativamente alla probabilità del superstite di essere eliminato per morte o per nuove nozze, la ricostruzione Inps contempla la medesima modalità di trattamento del parametro di cui al paragrafo precedente. In altre parole, si ipotizzano valori costanti del parametro alle età 45-49 anni sui livelli stimati per l'età di 50 anni su tutto il periodo 1996-2018 e valori costanti ai valori osservati nelle basi tecniche Inps 1996 per tutte le classi di età (da 45 anni in su) per il periodo 1976-1995. Entrambi le scelte appaiono in questa circostanza sostenibili. Infatti, nelle età 45-49 anni è credibile attendersi una sostanziale stabilità dei rischi, dal momento che il trend crescente della mortalità in tale tratto di curva viene compensato dal trend decrescente della nuzialità⁹. Anche l'ipotesi di usare i livelli stimati nelle basi tecniche Inps 1996 per derivare l'intera distribuzione delle probabilità del superstite nel periodo 1976-1995 appare plausibile, nel momento in cui viene dichiarato che tale distribuzione viene ottenuta rapportandola opportunamente ai livelli di mortalità generale dell'Istat dello stesso periodo.

Il differenziale medio di età tra i coniugi al decesso del dante causa

Anche per quanto riguarda il differenziale medio di età tra i coniugi al decesso del dante causa la ricostruzione Inps contempla un trattamento identico a quello dei due casi precedenti. Stimare la differenza media tra l'età dei coniugi al decesso del dante causa nelle classi di età 45-49 utilizzando il valore fisso

⁸ Un controllo analogo, eseguito per il 2016, conferma la presenza di un trend crescente per gli uomini e una situazione di sostanziale stabilità per le donne in tale tratto di età.

⁹ Si rammenta che la probabilità del superstite è costruita sommando algebricamente la probabilità di morte e la probabilità di nuove nozze dei vedovi.

Sentenza 108/2019

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **LATTANZI** – Redattore: **ZANON**

Udienza Pubblica del **19/03/2019**; Decisione del **19/03/2019**

Deposito del **09/05/2019**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino–Alto Adige 11/07/2014, n. 4.

Massime:

Atti decisi: **ord. 72/2017**

SENTENZA N. 108

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino–Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, recante «Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino–Alto Adige) e provvedimenti conseguenti», promosso dal Tribunale ordinario di Trento, con ordinanza del 7 febbraio 2017, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A. K., della Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol e del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol;

udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 2019 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi gli avvocati Massimo Luciani, Mariano Protto e Romano Vaccarella per A. K. e Giandomenico Falcon, Fabio Corvaja e Andrea Manzi per la Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol e il Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol.

Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale ordinario di Trento, con ordinanza del 7 febbraio 2017, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2017, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino–Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, recante «Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino–Alto Adige) e provvedimenti conseguenti», nella parte in cui «applicano con efficacia retroattiva la nozione di “valore attuale medio”, prevedendo l'obbligo di restituzione di somme e/o quote del Fondo Family già percepite legittimamente da ex consiglieri regionali sulla base della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6».

La questione di legittimità costituzionale sorge in un giudizio instaurato da A. K., – già consigliere regionale della Regione autonoma Trentino–Alto Adige dal 13 dicembre 1988 al 17 giugno 2001 – nei confronti, tra gli altri, della stessa Regione autonoma e del Consiglio regionale altoatesino.

Il giudice a quo afferma in primo luogo la sussistenza della propria giurisdizione in ragione della pronuncia adottata, in un analogo processo, dalla Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 20 luglio 2016, n. 14920, in sede di regolamento preventivo.

Il giudice rimettente espone che, con decreto del Presidente del Consiglio regionale del Trentino–Alto Adige 30 ottobre 2013, n. 663, l'importo mensile dell'assegno vitalizio di cui è titolare A. K. veniva rideterminato, a far data dal 1° gennaio 2014, nell'importo lordo di euro 4.127,72, pari al 30,40 per cento della base di calcolo costituita dall'indennità parlamentare lorda, in sostituzione del precedente 48,10 per cento. Contestualmente, con lo stesso decreto, ad A. K. veniva «liquidato il valore attualizzato della parte ulteriore di vitalizio, già maturato ma non più percependo, nella somma di euro 364.931,99, attribuendola all'attore mediante l'erogazione di euro 144.931,99 e l'assegnazione dell'ulteriore importo di euro 220.000,00 in quote nominative del Fondo Family».

Le misure disposte con tale decreto trovavano il loro fondamento nell'art. 10 della legge della Regione autonoma Trentino–Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino–Alto Adige) e in successive determinazioni dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol. In particolare, secondo l'art. 10, comma 2, di tale legge, «[a]i Consiglieri cessati dal mandato che godono di un assegno vitalizio superiore alla misura del 30,40 per cento [dell'indennità parlamentare lorda] è data facoltà, entro un termine fissato con le modalità di cui al comma 4, di optare in forma irrevocabile per il riconoscimento del valore attuale della quota del loro assegno vitalizio che eccede tale misura con la conseguente rideterminazione del proprio assegno». Il comma 4, lettera a), del medesimo art. 10 attribuiva inoltre all'ufficio di presidenza il compito di determinare con propria deliberazione i criteri per la quantificazione del «valore attuale», nonché quello di individuare uno strumento finanziario al quale destinare obbligatoriamente, in tutto o in parte, gli importi attualizzati.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa citata, e alla luce dei criteri adottati dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, A. K. aveva così esercitato l'opzione per il «valore attuale», compensando la riduzione del proprio assegno vitalizio mensile con la «contestuale liquidazione in valore attuale della parte non più percependa».

Esponde il rimettente che, a seguito dell'entrata in vigore della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014, ad A. K. veniva chiesta – con decreto del Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol 26 settembre 2014, n. 104 – la restituzione di euro 130.438,30 in contanti, o mediante il trasferimento di quote del “Fondo Family”.

Ciò a causa della legge reg. Trentino–Alto Adige da ultimo citata, che, con efficacia retroattiva, ha «sostanzialmente mutato i criteri di determinazione del valore attualizzato della parte non più percependa di vitalizio».

In particolare, l'art. 1 della legge prevede che «[i]l termine “valore attuale” di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 [...], dal momento di entrata in vigore della legge regionale stessa, si interpreta nel senso che esso fa riferimento al “valore attuale medio”» e attribuisce all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale il mero compito di quantificare tale valore sulla base dei nuovi criteri determinati dall'art. 2 della medesima legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014. L'art. 1 sancisce anche la nullità di tutti gli atti adottati sulla base delle delibere del «valore attuale», mentre gli artt. 3 e 4 impongono l'obbligo di restituire – con forme e modalità variabili – quanto maggiormente percepito (in somme o in quote del “Fondo Family”) sulla base del «valore attuale». A fronte di tutto ciò, A. K. adiva pertanto il Tribunale di Trento, in sede di cognizione, per sentire dichiarata l'inesistenza di qualsivoglia obbligo di restituzione di quanto percepito a titolo di assegno vitalizio.

2.- In punto di rilevanza, evidenzia il rimettente come la pretesa restitutoria della Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol potrà ritenersi fondata, e determinare il rigetto della corrispondente azione di accertamento negativo proposta dall'attore, solo se gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014 siano conformi a Costituzione; in caso contrario tale pretesa dovrà essere ritenuta non fondata.

Nel merito, il giudice a quo espone che «la legge regionale n. 6 del 2012, per effettuare l'attualizzazione della quota di assegno vitalizio non più percepita, demandava la concreta determinazione del “valore attuale” all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale (senza cioè porre alcun specifico criterio legislativo), mentre la nuova legge regionale n. 4 del 2014 – asseritamente di interpretazione autentica della precedente – ha fissato direttamente, al proprio art. 2, i criteri con cui effettuare la determinazione del valore attuale (ora chiamato “valore attuale medio”), sottraendo così ogni margine di discrezionalità all'Ufficio».

La novella legislativa non potrebbe, a dire del giudice a quo, correttamente qualificarsi come legge di interpretazione autentica «poiché essa non fa fronte ad uno stato di incertezza, né effettua una scelta tra le variabili di senso della legge interpretata, né intende contrastare alcun orientamento giurisprudenziale, poiché, invece, procede direttamente ad introdurre una completamente nuova analitica determinazione dei parametri per l'attualizzazione».

Il giudice rimettente richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui le disposizioni retroattive devono trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non devono contrastare con altri principi e interessi costituzionalmente protetti (vengono richiamate le sentenze n. 93 del 2011, n. 234 del 2007 e n. 374 del 2002). In particolare, il giudice a quo evoca, quali corollari del principio di ragionevolezza, il divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell'affidamento dei soggetti privati, la coerenza e la certezza dell'ordinamento, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (vengono citate le sentenze n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994).

La natura retroattiva della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014 si desumerebbe in modo particolare da tre distinti elementi: a) la dichiarazione di nullità degli atti e dei provvedimenti che contenevano pregresse quantificazioni del valore attuale e di ogni atto conseguente (art. 1); b) la previsione che impone la restituzione ed i recuperi delle somme precedentemente erogate sulla base della nozione di «valore attuale» determinata secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012 (art. 3); c) la rideterminazione delle quote del “Fondo Family”, sulla base del nuovo criterio del «valore attuale medio» (art. 4).

Nell'imporre una sostanziale modifica con efficacia retroattiva della normativa di cui alla legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012, la legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014 non rispetterebbe i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale.

Essa violerebbe l'art. 3 Cost., «incidendo, in modo irragionevole, sul legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto» (vengono citate le sentenze n. 170 e n. 103 del 2013, n. 270 e n. 71 del 2011, n. 236 e n. 206 del 2009), poiché «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica [...] non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori» (si richiama la sentenza n. 446 del 2002). Il giudice rimettente ricorda come, secondo la giurisprudenza costituzionale, la norma retroattiva non può tradire l'affidamento del privato, «specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali, pur se la disposizione retroattiva sia dettata dalla necessità di contenere la spesa pubblica».

Secondo il giudice a quo, «a fronte della legittima corresponsione – sulla base di una legge – di una non indifferente somma di denaro (oppure dell'attribuzione di [quote di] fondi di investimento), ogni persona adotta delle scelte – anche di una certa importanza – nell'ambito della propria vita personale e familiare [...]. Consentire che una legge successiva possa rimettere in discussione tale attribuzione patrimoniale, obbligando la persona a restituirla, significa sconvolgere la sua vita personale, costringendolo a rivedere integralmente le non indifferenti scelte di vita personale e familiare che egli può aver effettuato facendo affidamento sulla stabilità dell'attribuzione patrimoniale stessa. Se si ammette che una legge successiva possa costringere il soggetto a restituire un'attribuzione patrimoniale legittimamente ricevuta sulla base di una legge precedente, si costringe il soggetto stesso a non fare affidamento sull'attribuzione patrimoniale stessa e quindi a non utilizzarla, poiché egli potrebbe sempre essere chiamato a restituirla».

Secondo il giudice rimettente, la supposta violazione dei principi di ragionevolezza, di affidamento e sicurezza dei rapporti giuridici sanciti dall'art. 3 Cost. non sarebbe smentita dalla brevità del tempo intercorso tra la corresponsione dell'attribuzione patrimoniale (decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 663 del 30 ottobre 2013) e la richiesta della sua restituzione (decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 104 del 26 settembre 2014). Nessun rilievo avrebbe neppure la circostanza secondo cui la legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012 sarebbe stata fatta oggetto di proposte di modifica anche prima dell'approvazione della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014; né che i provvedimenti amministrativi attuativi della stessa legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012 sarebbero stati oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale; né che la locale Procura della Repubblica avrebbe svolto indagini sulle persone chiamate dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ad elaborare i criteri per il calcolo del «valore attuale».

3.- Con atto datato 10 maggio 2017, depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 17 maggio 2017, si è costituita in giudizio la parte privata, A. K., chiedendo che la Corte costituzionale accolga la questione di legittimità costituzionale sollevata, rinviando a successiva memoria l'illustrazione delle ragioni a sostegno della richiesta.

4.- Con due distinti atti di identico contenuto, datati 12 giugno 2017 e depositati presso la cancelleria della Corte costituzionale il 13 giugno 2017, si sono costituiti in giudizio la Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol e il Consiglio regionale della stessa Regione, per sostenere l'inammissibilità e, nei limiti in cui risulti ammissibile, la non fondatezza della questione.

Rispetto alla descrizione dei fatti operata dal giudice a quo, la Regione e il Consiglio regionale precisano che A. K., prima dell'entrata in vigore della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012, era titolare di un assegno vitalizio commisurato al 48,10 per cento dell'indennità parlamentare lorda, pari a euro 6.100,52 mensili lordi, che, a seguito della annuale rivalutazione secondo l'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ammontava – al 31 dicembre 2013 – a euro 6.531,04 mensili lordi.

A seguito della scelta di A. K. di avvalersi dell'opzione per il regime previsto dall'art. 10, comma 2, della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012, a compensazione della riduzione dell'assegno vitalizio mensile – parametrato ora al 30,40 per cento e non più al 48,10 per cento dell'indennità parlamentare lorda – egli si vedeva riconosciuta «l'attribuzione immediata [...] del valore attuale della differenza tra il 48,1% e il 30,4%». L'importo dell'assegno vitalizio mensile scendeva da euro 6.531,04 a euro 4.127,72 lordi; mentre la quota ridotta del vitalizio era convertita nel suo «valore attuale» calcolato nell'importo netto complessivo di euro 364.931,99. Di questi, il 39 per cento, pari a euro 144.931,99, veniva erogata con mandato di pagamento del 13 novembre 2013; la restante parte, pari a euro 220.000,00, veniva attribuita ad A. K. a mezzo di quattro quote nominative del «Fondo Family» con scadenza 31 dicembre degli anni dal 2018 al 2021.

La Regione e il Consiglio regionale segnalano poi che l'art. 10, comma 1, della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012 prevede che anche ai consiglieri in carica nella XIV legislatura o ai consiglieri cessati dal mandato in attesa di maturare i requisiti per l'attribuzione del vitalizio, l'importo dell'assegno viene ridotto al 30,40 per cento della base di calcolo, e per la parte eccedente, viene riconosciuto il «valore attuale». Con riferimento a questa specifica previsione, la delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del 27 maggio 2013, n. 334, con la quale è stato adottato il «Regolamento concernente la determinazione del valore attuale di una quota di assegno vitalizio e le disposizioni comuni con le contribuzioni per il trattamento indennitario», ha stabilito che anche per tali consiglieri la quota del «valore attuale» dell'assegno vitalizio fosse erogata immediatamente, nonostante essi non avessero ancora maturato i requisiti per l'attribuzione del vitalizio stesso.

Sottolineano Regione e Consiglio regionale come le deliberazioni dell'ufficio di presidenza, e i conseguenti atti amministrativi del procedimento di attualizzazione, siano «stati oggetto di forte critica da parte della opinione pubblica della Regione», e siano stati «contestati nella loro legittimità in diverse sedi, generando iniziative impugnatorie e procedimenti, tuttora pendenti, volti all'accertamento della responsabilità penale e contabile dei soggetti che hanno concorso ad adottarli».

Proprio alla luce di tali circostanze, il Consiglio regionale avrebbe adottato la legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014, con lo scopo di correggere la determinazione dei parametri di attualizzazione, «che aveva condotto ad una sovrastima del valore attuale della quota» e l'estensione immediata del beneficio dell'attualizzazione anche ai soggetti privi del diritto all'assegno vitalizio, che pure si erano visti attribuita la quota «idealmente ridotta».

La Regione e il Consiglio regionale osservano poi che – all'esito dell'entrata in vigore della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014 – il Presidente del Consiglio regionale aveva comunicato ad A. K., già con nota del 30 luglio 2014, che egli sarebbe stato tenuto alla restituzione dell'importo netto di euro 130.438,40. In alternativa, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge regionale, egli avrebbe potuto revocare con effetto retroattivo l'opzione esercitata ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012. Non essendo intervenuta alcuna revoca, con successivo decreto del 26 settembre 2014, n. 104, trasmesso ad A. K. il 30 settembre 2014, il Presidente del Consiglio regionale chiedeva la restituzione, entro novanta giorni, dell'importo di euro 130.438,40. Alla luce di tali atti, A. K. ha instaurato il giudizio da cui promana la presente questione di legittimità costituzionale.

5.- Così precisati i profili di fatto della vicenda, la Regione e il Consiglio regionale costituiti eccepiscono in primo luogo l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale: il giudice rimettente avrebbe infatti erroneamente contestato «globalmente gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 4 del 2014», senza considerare che alcune delle previsioni ivi contenute riguardano fattispecie diverse da quelle applicabili nel giudizio a quo. In particolare, gli artt. 1, comma 4, e 4,

comma 4, della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014 disciplinerebbero la situazione di quei consiglieri regionali che «pur non avendo maturato i requisiti per l'attribuzione del vitalizio, si erano purtuttavia visti immediatamente attribuire a titolo di "valore attuale" una quota dell'assegno futuro». Non sarebbe però questo il caso di A. K., che, avendone maturato i requisiti, era già da tempo titolare dell'assegno vitalizio. La difesa della Regione e del Consiglio regionale lascia peraltro sottintendere che la mancata considerazione, da parte del giudice a quo, dei differenti problemi sottesi alle diverse fattispecie disciplinate dalla legge potrebbe determinare la complessiva inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

Nel merito, la Regione e il Consiglio regionale contestano in primo luogo l'assunto del giudice a quo, che nega alla legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014 la natura di legge di interpretazione autentica: l'obiettivo della legge impugnata sarebbe infatti «segnatamente quello di ristabilire un significato della disposizione più vicino alla volontà originaria del legislatore». In particolare, i parametri di attualizzazione prescritti dall'art. 2 della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014 sarebbero tutti circoscritti nell'ambito delle possibilità aperte dall'art. 10 della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012: «il valore attuale medio di cui ragiona la legge regionale n. 4 del 2014, lungi dall'essere qualcosa di "completamente nuovo e diverso" dal valore attuale di cui è parola nella legge regionale n. 6 del 2012 (come invece ritiene il giudice a quo)», ne costituirebbe una «mera specificazione, e precisamente la specificazione che consente l'attuazione più ragionevole e corretta».

Alla luce della ratio della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012, volta al contenimento della spesa pubblica, sarebbero pertanto i criteri adottati dall'ufficio di presidenza nelle delibere n. 324 e 334 del 2013 – «altamente premiali e poco realistici» – a non armonizzarsi con la legge stessa; mentre i parametri adottati dalla legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014 costituirebbero una «fedele esecuzione della legge n. 6 del 2012».

In particolare, per la Regione e il Consiglio Regionale sarebbe incomprensibile la ragione per cui, nelle citate delibere dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale che hanno determinato i parametri di attualizzazione, l'aspettativa di vita per i titolari degli assegni vitalizi «sia stata calcolata in modo tanto superiore rispetto alla classe demografica di riferimento»; altrettanto inspiegabile sarebbe la ragione per cui «la solidità finanziaria della Regione potesse avere un rating del tutto indipendente da quello della stessa Repubblica italiana»; analoghi dubbi sussisterebbero sulla scelta di non tenere conto, nella determinazione del tasso di sconto, «del rischio di interventi rimodulativi sui vitalizi in corso, analoghi a quelli attuati dalla legge regionale n. 5 del 2014, e tanto più prevedibili in quanto l'intero contesto nazionale si muoveva in quella direzione». D'altra parte, espongono le parti, la correttezza dei parametri di attualizzazione sarebbe stata oggetto di attenzione, prima ancora che del legislatore regionale, della magistratura penale e contabile.

Tutto ciò considerato, la legge di interpretazione autentica apparirebbe «non solo opportuna e giustificata, bensì anche necessaria per rendere più sicuramente legittima una operazione già contestata in diverse sedi e per rimuovere possibili dubbi sulla stessa legittimità della legge regionale oggetto della interpretazione, assicurando ad essa un significato corrispondente alla originaria volontà del legislatore e certo non irragionevole, anche in considerazione di fondamentali esigenze di eguaglianza e di equità sociale» (vengono a tal proposito citate le sentenze n. 132 del 2016, n. 1 del 2011, n. 314 del 1994 e n. 56 del 1989, nonché l'ordinanza n. 432 del 1989).

6.- In ogni caso, non sarebbe fondata la censura relativa all'ingiustificata lesione del legittimo affidamento riposto dall'attore sulle somme e sulle quote erogategli. La Regione ritiene che proprio gli elementi che il giudice rimettente ha ritenuto in tale prospettiva irrilevanti (la brevità del tempo intercorso tra la corresponsione dell'attribuzione patrimoniale e la richiesta della sua restituzione;

la notorietà dell'esistenza delle proposte di legge volte a correggere l'assetto dettato dalla legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012 anche prima dell'approvazione della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014; l'avvenuta impugnazione dei provvedimenti applicativi; lo svolgimento delle indagini da parte della locale Procura della Repubblica sulle persone chiamate dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ad elaborare i criteri per il calcolo del «valore attuale») siano invece in grado di «escludere che potessero essere sorti affidamenti legittimi alla conservazione del beneficio, nei termini in cui era stato erogato».

D'altra parte, proprio perché sono stati i «parametri irrealistici» contenuti nelle delibere dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ad aver «tradito il senso della legge n. 6 del 2012, un problema di affidamento meritevole di tutela fondato sulla legge non si pone nemmeno». Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che lo stesso giudice a quo non ha messo in discussione la correttezza dei parametri adottati dalla legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2014.

Anche alla luce di ciò, non vi sarebbe alcuna lesione del legittimo affidamento, posto che «lo sdegno dell'opinione pubblica [...], immediate contestazioni in tutte le sedi e l'immediato avvio delle iniziative correttive, ampiamente pubblicizzate e sicuramente note ai ricorrenti», «convergono nell'escludere positivamente che i beneficiari potessero realmente “confidare” nella integrale conservazione delle somme che erano state loro pagate con [...] generosa larghezza» (viene a tal proposito citata la sentenza n. 16 del 2017).

Infine, la Regione sottolinea come gli artt. 3 e 4 della legge regionale impugnata consentono ai percettori del vitalizio attualizzato la restituzione di quanto percepito sulla base della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012 in modo graduale e flessibile nei tempi e nei modi. Particolare rilievo, in questa prospettiva, assumerebbe la circostanza secondo cui la restituzione può essere effettuata tramite la riassegnazione al Consiglio regionale delle quote del “Fondo Family” ancora non esigibili al momento dell'entrata in vigore della legge e delle quali pertanto i beneficiari non potevano avere già disposto. Di particolare rilievo sarebbe poi la previsione che consente all'ufficio di presidenza di valutare modalità di recupero, prevedendo idonee forme di garanzie per coloro che si trovano nell'impossibilità di restituire la quota di valore attuale. Tali previsioni salvaguarderebbero pertanto l'affidamento dei soggetti beneficiari dell'attualizzazione del vitalizio.

7.- In data 15 febbraio 2019, A. K. ha depositato documentazione poi illustrata nella memoria predisposta in vista dell'udienza pubblica.

In quest'ultima si evidenzia in primo luogo come l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla Regione e dal Consiglio regionale non possa configurarsi come tale, ma, al più, come una «precisazione delle norme oggetto di censura», volta ad escludere le disposizioni che non determinano applicazione retroattiva del «valore attuale» e/o l'obbligo di restituzione delle somme già erogate al momento di entrata in vigore della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014: in ogni caso, anche «ove fosse amputata di tali norme» (artt. 1, comma 4, e 4, comma 4), «la questione resterebbe pienamente rilevante» poiché «il remittente ha inteso censurare la legittimità dell'impianto normativo, sopra descritto, nella sua compiutezza, ben cogliendo la logica comune che ispira tutte le norme indubiate».

Nel merito, A. K. aderisce alla tesi del rimettente quanto alla contestazione della natura di legge di interpretazione autentica della legge oggetto di impugnazione e richiama la recente giurisprudenza costituzionale sviluppatasi su tali tipi di leggi (vengono citate, ex plurimis, le sentenze n. 73 del 2017, n. 132 del 2016 e n. 170 del 2013): in particolare, la legge retroattiva censurata avrebbe natura innovativa e conterrebbe previsioni che non modificano un rapporto giuridico di durata, ma «un assetto d'interessi già interamente definito e pienamente sedimentato tra le parti».

La legge censurata presenterebbe tutti gli indici rivelatori di un uso illegittimo della legislazione retroattiva: «l'adozione di una disciplina violativa del divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento (specie per il profilo della soppressione della regola dell'attualizzazione della "quota eccedente", per tutti i beneficiari al 1° gennaio 2014, con conseguente adozione di criteri volatili)»; «l'irragionevolezza della disciplina retroattiva (per il profilo dell'erronea autoqualificazione legislativa, della non necessità di interventi correttivi, nemmeno nella prospettiva della finanza pubblica, nonché per il profilo della fissazione ex lege di criteri che rientrano nel dominio della scienza attuariale)»; «la lesione del legittimo affidamento»; «la gravità del pregiudizio patito dai destinatari della disciplina retroattiva».

A dimostrazione di tali assunti, A. K. ricostruisce l'evoluzione della disciplina regionale in materia di assegni vitalizi, dalla quale emergerebbe come nel corso degli anni l'importo degli assegni vitalizi stessi sarebbe stato ripetutamente decurtato. Per quanto concerne la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, essa avrebbe determinato - con le modifiche ai parametri di cui alla delibera n. 324 del 2013 dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale - una riduzione di circa il 35 per cento degli importi attualizzati.

Ciò premesso, A. K. contesta che vi fossero contrasti applicativi sulla legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 e contesta altresì la tesi sostenuta dalla difesa della Regione e del Consiglio regionale secondo cui tale legge possa essere in qualche modo interpretabile: essa sarebbe in realtà «neutra», limitandosi a rimettere a successive scelte tecniche la determinazione del «valore attuale». Di conseguenza, la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, lungi dallo svolgere qualsiasi interpretazione della precedente legge, avrebbe imposto «un'aprioristica volontà del principe, operando in maniera punitiva nei confronti dei soggetti beneficiari dell'attualizzazione», sostituendo le scelte precedentemente effettuate in base a indicazioni tecnico-scientifiche con scelte di carattere esclusivamente politico (viene richiamata anche la giurisprudenza costituzionale «in ragione della quale il principio di ragionevolezza impone al legislatore di rispettare le evidenze tecnico-scientifiche»). Ciò rivelerebbe l'irragionevolezza dell'intervento legislativo, così come anche la auto-qualificazione della stessa legge alla stregua di norma di interpretazione autentica.

Né la pretesa necessità di contenere la spesa consentirebbe di evitare le censure di irragionevolezza: sostiene infatti la parte privata che in realtà già la riforma contenuta nella legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 avrebbe determinato una significativa riduzione della spesa corrente per i vitalizi, consentendo il finanziamento di una serie di interventi solidaristici a favore delle famiglie più bisognose della Regione. Il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei costi già ottenuto avrebbe dunque reso privo di ragionevolezza l'ulteriore intervento del legislatore regionale effettuato con la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014.

Ulteriore profilo di irragionevolezza si desumerebbe dal principio contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2016, secondo cui l'imposizione di contributi sulle pensioni non può essere ripetitiva e reiterata: circostanza questa che, invece, secondo la parte privata, si sarebbe inverata proprio in virtù delle disposizioni impugnate.

Richiamata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul principio di legittimo affidamento, A. K. si sofferma poi sulla concreta determinazione dei parametri adottati dalla delibera dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 324 del 2013, evidenziandone la correttezza e sostenendo che nessuna influenza avrebbe, nel giudizio di costituzionalità, l'apertura di procedimenti penali e contabili sugli eventuali vizi applicativi della legge n. 6 del 2012.

Da ultimo, A. K. sottolinea che a fronte degli obiettivi di forte riduzione della spesa ottenuti dalla legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, l'approvazione di un imprevedibile «intervento (pseudo) correttivo di cui non c'era alcuna esigenza» avrebbe leso il principio del legittimo

affidamento dei beneficiari, che si sarebbe sedimentato in ragione dell'applicazione della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012 «in numerosi atti di natura regolamentare, amministrativa e negoziale» (vengono a tal proposito citate alcune decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea).

8.- In data 26 febbraio 2019, la Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol e il Consiglio regionale della stessa Regione hanno depositato ulteriore memoria, nella quale hanno evidenziato, con apposita documentazione, come la presenza di avanzi di consuntivo nel bilancio regionale e il patrimonio del Consiglio regionale non sarebbero affatto indicativi «di una particolare solidità finanziaria dell'organo legislativo della Regione, visto che gli stessi periodi espongono sovente un peggioramento patrimoniale». Le risorse del Consiglio, in particolare, costituirebbero il mero «equivalente di una riserva attuariale a copertura della spesa futura per gli assegni vitalizi».

In ogni caso, sottolinea la difesa della Regione e del Consiglio regionale, «anche qualora davvero il Consiglio si trovasse in una situazione patrimoniale e finanziaria florida [...] l'intervento del legislatore [...] rimarrebbe comunque legittimo», poiché volto a rimediare ad applicazioni distorsive del senso proprio della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012, frutto di una malintesa interpretazione della legge stessa, che avrebbe determinato una «ingiustificata distrazione a fini privati di risorse che nella loro origine sono pubbliche» e la conseguente erogazione di somme in «misura abnorme» a favore di singoli soggetti privati. Proprio il caso oggetto del giudizio a quo lo proverebbe: a fronte di versamenti di contributi pari a circa euro 197.000, A. K. avrebbe già percepito oltre euro 600.000 a titolo di vitalizio, cui devono aggiungersi i circa euro 235.000 ottenuti attraverso la procedura di attualizzazione, e l'assegno mensile lordo di circa euro 4.100 che egli continua e continuerà a percepire.

Inoltre, la difesa della Regione e del Consiglio regionale sostiene che i criteri adottati dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale con la delibera n. 324 del 2013 sarebbero stati eccessivamente favorevoli e, soprattutto, basati su presupposti che successivi pareri e analisi hanno ritenuto scorretti e ingiustificati.

9.- In sede di udienza pubblica, con il consenso della difesa della Regione e del Consiglio regionale, A. K. ha depositato ulteriori documenti.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale ordinario di Trento dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino–Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, recante «Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino–Alto Adige) e provvedimenti conseguenti».

Le disposizioni censurate, pretendendo di offrirne un'interpretazione autentica, intervengono sull'art. 10 della legge della Regione Trentino–Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino–Alto Adige), che – nell'ambito di una complessiva riduzione dell'ammontare degli assegni vitalizi al tetto del 30,40 per cento dell'indennità parlamentare lorda (art. 10, comma 1) – ha consentito, «[a]i Consiglieri cessati dal mandato» che godono di un assegno vitalizio superiore, di optare, in alternativa al mantenimento dell'assegno originario, per la cosiddetta “attualizzazione” della parte di vitalizio eccedente quel tetto (art. 10, comma 2).

Nell'impostazione della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012, l'opzione per la cosiddetta “attualizzazione” comporta dunque, da un lato, la riduzione dell'importo del vitalizio mensile al

30,40 per cento dell'indennità parlamentare lorda; ma, dall'altro lato, consente di compensare tale riduzione, appunto attraverso la "attualizzazione", consistente nell'immediata attribuzione, e liquidazione in valore attuale, degli importi futuri dei vitalizi corrispondenti alle quote eccedenti il 30,40 per cento. Si tratta, in realtà, di una "anticipazione in capitale" di una quota del vitalizio da percepire, fondata su un meccanismo eccezionale e di favore, sebbene non sconosciuto all'ordinamento (prevedeva analogamente, ad esempio, l'art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, recante «Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea», poi abrogato, qualificato in termini di «beneficio» dalla stessa giurisprudenza di legittimità: Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 28 maggio 2014, n. 11907; Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 novembre 2016, n. 23095).

Per parte sua, la legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012 non aveva direttamente previsto i parametri e le modalità con cui procedere alla quantificazione del «valore attuale»; l'art. 10, comma 4, della stessa legge aveva invece conferito tale compito all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, unitamente a quello di individuare uno strumento finanziario al quale gli importi attualizzati da conferire dovevano essere destinati, in tutto o in parte. A tali compiti l'ufficio di presidenza ha effettivamente provveduto con proprie delibere (del 9 aprile 2013, n. 324, recante «Criteri per provvedere alle operazioni di attualizzazione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6» e del 27 maggio 2013, n. 334, recante «Valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni con le contribuzioni per il trattamento indennitario»), sia individuando modalità e parametri per il calcolo del «valore attuale», sia istituendo il cosiddetto "Fondo Family", fondo finanziario al quale destinare, in tutto o in parte, gli importi attualizzati dei vitalizi.

A fronte di tale quadro normativo, lamenta dunque il giudice rimettente che, sotto le mentite spoglie di un'interpretazione autentica, le censurate disposizioni della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014 avrebbero inciso retroattivamente sulle operazioni di calcolo della cosiddetta "attualizzazione" della parte di assegno vitalizio eccedente la misura del 30,40 per cento dell'indennità parlamentare lorda. In particolare, in relazione a tali operazioni di calcolo, esse avrebbero disposto «con efficacia retroattiva» la sostituzione dei parametri e dei criteri individuati dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale con la nozione di «valore attuale medio», prevedendo altresì, a carico degli ex consiglieri regionali interessati, l'obbligo di restituire le somme già percepite e/o le quote del fondo finanziario già attribuite sulla base dei criteri contenuti nelle citate delibere.

Ad avviso del rimettente, così disponendo, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014 si porrebbero in contrasto con l'art. 3 Cost., poiché inciderebbero in modo irragionevole sul legittimo affidamento riposto dai destinatari delle disposizioni censurate nella sicurezza giuridica, elemento fondamentale dello Stato di diritto che non può essere leso da disposizioni retroattive, laddove esse trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti.

Sottolinea, in particolare, il giudice a quo come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, disposizioni retroattive non potrebbero tradire l'affidamento del privato, «specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali, pur se la disposizione retroattiva sia dettata dalla necessità di contenere la spesa pubblica» o di far fronte a eventi eccezionali.

In definitiva, sostiene il rimettente, consentire che una legge successiva possa retroattivamente mettere in discussione un'«attribuzione patrimoniale», obbligando chi l'ha ricevuta a restituirla, «significa sconvolgere la sua vita personale» e costringerlo a rivedere scelte di vita personale e familiare effettuate «facendo affidamento sulla stabilità dell'attribuzione patrimoniale stessa».

2.- L'intervento legislativo oggetto di censura si qualifica, a partire dal titolo, quale «interpretazione autentica» di quanto disposto nell'art. 10 della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012, in tema di “attualizzazione” delle quote di assegno vitalizio eccedenti il limite del 30,40 per cento dell'indennità parlamentare lorda.

In particolare, l'art. 1, comma 1, della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014 stabilisce che il termine «valore attuale», contenuto nel citato art. 10, «dal momento di entrata in vigore» della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012 «si interpreta nel senso che esso fa riferimento al “valore attuale medio”». L'art. 2 della legge censurata elenca direttamente i parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del valore attuale medio, mentre il precedente art. 1, comma 2, stabilisce che l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale provveda, secondo questi parametri – «applicati secondo criteri di ragionevolezza» – alla nuova quantificazione degli assegni, adottando tutti i provvedimenti conseguenti. Sono, in particolare, dichiarati nulli «tutti gli atti che contengano pregresse quantificazioni del valore attuale e ogni atto conseguente». L'art. 3 della legge, pure censurato, dispone dettagliatamente in tema di «restituzioni e recuperi» a carico dei consiglieri che abbiano beneficiato dei più favorevoli criteri di calcolo basati sul «valore attuale». L'art. 4, infine, prevede la complessiva rideterminazione, in base ai nuovi criteri, delle modalità di assegnazione ai consiglieri delle quote del cosiddetto “Fondo Family”.

Con tale complessivo intervento, il legislatore regionale ha inteso dunque incidere sugli effetti della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012, tenendo conto – come si legge nella relazione al disegno di legge – del fatto che l'applicazione dei criteri e dei parametri di calcolo del «valore attuale» dei vitalizi prescelti dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale aveva condotto a quantificazioni attestate su cifre elevate, determinando, tra l'altro, non positive reazioni dell'opinione pubblica.

Costituisce appunto oggetto della presente questione di legittimità costituzionale il verificare se tale nuova disciplina, anziché ragionevole interpretazione autentica del precedente assetto legislativo, si configuri quale intervento recante una normativa retroattiva che trasmoda in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate sulla legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012, e perciò determini, in contrasto con l'art. 3 Cost., la lesione del legittimo affidamento maturato dai destinatari delle previsioni di quest'ultima.

3.- In via preliminare, va esaminata l'eccezione d'inammissibilità prospettata dalla difesa della Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol e del Consiglio regionale della medesima Regione, parti del giudizio a quo costituite nel giudizio di fronte a questa Corte. Viene, in particolare, eccepita «l'inammissibilità per eccesso» della questione di legittimità costituzionale, poiché il giudice rimettente avrebbe erroneamente censurato «globalmente gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 4 del 2014», senza considerare che «tali disposizioni disciplinano distintamente situazioni diverse e non assimilabili». Adombrando, per questa ragione, la complessiva inammissibilità della questione sollevata dall'ordinanza di rimessione, espone la difesa della Regione e del Consiglio regionale che le censure mosse dal giudice a quo riguarderebbero anche disposizioni relative alla sola situazione di quei consiglieri che, pur non avendo maturato i requisiti per l'attribuzione del vitalizio, si erano purtuttavia visti immediatamente attribuire, a titolo di «valore attuale», una quota dell'assegno futuro (artt. 1, comma 4, e 4, comma 4, della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014). Nel giudizio a quo, sottolineano le parti, è però in discussione unicamente la posizione di un ex consigliere regionale già titolare dell'assegno vitalizio, avendo maturato i requisiti.

Va in effetti ricordato che, nella delibera 27 maggio 2013, n. 334, con la quale è stato adottato il «Regolamento concernente la determinazione del valore attuale di una quota di assegno vitalizio e le disposizioni comuni con le contribuzioni per il trattamento indennitario», l'ufficio di presidenza

del Consiglio regionale aveva previsto che il «valore attuale» venisse corrisposto, oltre che ai consiglieri cessati dal mandato che alla data stessa erano in godimento di un assegno vitalizio e avevano esercitato l'opzione di cui all'art. 10, comma 2, della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012, anche «a tutti i Consiglieri in carica nella XIV Legislatura» (quindi anche agli stessi componenti dell'ufficio di presidenza), nonché «ai Consiglieri cessati dal mandato che alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, erano in attesa di maturare i requisiti previsti».

Per questa ragione, la legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014, agli artt. 1, comma 4, e 4, comma 4, detta regole relative alle specifiche posizioni di questi soggetti.

In riferimento a tali due disposizioni l'eccezione è fondata, giacché esse non devono trovare applicazione nel giudizio a quo, nel quale è effettivamente in questione soltanto la posizione di un ex consigliere che già aveva maturato i requisiti previsti per la corresponsione dell'assegno vitalizio. Deve rilevarsi che anche le disposizioni contenute ai commi 5 e 6 dell'art. 3 risultano riferite ai soli consiglieri che non hanno maturato i requisiti per la corresponsione del vitalizio. Anch'esse, quindi, non sono applicabili nel giudizio a quo, conseguendone ugualmente l'inaammissibilità della questione in quanto a queste relativa.

Da ciò non deriva, ovviamente, l'inaammissibilità della questione relativa alle altre disposizioni o parti di disposizioni, volte invece a disciplinare la situazione dei consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano già maturato i requisiti previsti per la corresponsione dell'assegno vitalizio, disposizioni da applicarsi nel giudizio a quo. Del resto, secondo costante giurisprudenza costituzionale, è possibile «circoscrivere l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale ad una parte soltanto della o delle disposizioni censurate, se ciò è suggerito dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione» (ex plurimis, sentenze n. 35 del 2017, n. 203 del 2016 e n. 244 del 2011).

In definitiva, lo scrutinio di questa Corte verte sull'art. 1, commi 1, 2, 3 e 5; sull'art. 2 nella sua interezza; sull'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4; sull'art. 4, commi 1, 2, 3 e 5 della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014.

4.– La questione non è fondata.

4.1.– Assume innanzitutto rilievo, entro i limiti che saranno precisati, la natura dell'intervento che il legislatore regionale ha operato con la legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014.

Anche alla luce del contenuto dell'ordinanza di rimessione, nonché delle opposte allegazioni delle parti sul punto, è necessario stabilire se la legge regionale in questione contenga realmente un'interpretazione autentica di quanto previsto dall'art. 10 della precedente legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012, oppure se essa rechi una disciplina che retroattivamente innova criteri e modalità di quantificazione degli assegni vitalizi attribuiti ai consiglieri della Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol.

Questa Corte si è talvolta espressa nel senso della possibile assimilazione, quanto agli esiti dello scrutinio di legittimità costituzionale, tra disposizioni di interpretazione autentica – retroattive, salva diversa volontà esplicitata dal legislatore stesso – e disposizioni innovative con efficacia retroattiva (da ultimo, in tal senso, sentenza n. 73 del 2017).

Non deve tuttavia trascurarsi che, in relazione a leggi che pretendono di avere natura meramente interpretativa, la palese erroneità di tale auto–qualificazione può costituire un indice, sia pur non dirimente, dell'irragionevolezza della disciplina censurata (di nuovo sentenza n. 73 del 2017 e, in particolare, sentenze n. 103 del 2013 e n. 41 del 2011). In direzione opposta, la natura realmente interpretativa della disciplina in esame può non risultare indifferente ai fini dell'esito del controllo di legittimità costituzionale, laddove sia censurata l'irragionevolezza della sua retroattività. Tale natura è rilevante, in particolare, quando il principio costituzionale asseritamente leso

dall'intervento legislativo sia quello dell'affidamento dei consociati nella certezza e nella stabilità di un'attribuzione (nel caso di specie patrimoniale) disposta in via legislativa. Infatti, se l'interpretazione imposta dal legislatore consiste effettivamente nell'assegnare alle disposizioni interpretate un significato normativo in esse già realmente contenuto, cioè riconoscibile come una delle loro possibili e originarie varianti di senso, questo può deporre, sia per la non irragionevolezza dell'intervento in questione, sia nella direzione della non configurabilità di una lesione dell'affidamento dei destinatari (ancora sentenza n. 73 del 2017; sentenza n. 170 del 2008).

4.2.- Le disposizioni censurate, tuttavia, non possono qualificarsi come di interpretazione autentica. Nonostante l'auto-qualificazione contenuta nel titolo, esse non hanno realmente l'obiettivo di chiarire il senso di disposizioni preesistenti, ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla disposizione (ex multis, sentenze n. 132 del 2016, n. 160 del 2013 e n. 209 del 2010; ordinanza n. 92 del 2014). In particolare, non si può ritenere che esse impongano una scelta che rientra tra le possibili varianti di senso del testo dell'art. 10 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, limitandosi così a rendere vincolante uno dei significati ad esso già ascrivibile.

Nel caso in esame, la disposizione interpretata, appunto l'art. 10 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, stabiliva che ai consiglieri potesse essere riconosciuto il «valore attuale» della parte eccedente il 30,40 per cento dell'indennità parlamentare lorda (base di calcolo del vitalizio) e attribuiva all'esclusiva discrezionalità dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale il compito di quantificare tale valore.

Ebbene, l'art. 1 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, anziché interpretare il citato art. 10, introduce nuovi criteri per l'attualizzazione.

Può discutersi se ciò dipenda, innanzitutto, dalla mutata denominazione del criterio di calcolo per l'attualizzazione, il «valore attuale» diventando «valore attuale medio», tramite l'aggiunta di un aggettivo sulla cui importanza decisiva potrebbero non essere implausibili conclusioni opposte; anche se, dal punto di vista matematico, il valore attuale «medio» non coincide con il valore «attuale», sicché, per ciò solo, non è sostenibile che la modifica legislativa si limiti a esplicitare ciò che sarebbe già implicito nella definizione originaria.

Non è in ogni caso dubbio che, nella legge più recente, l'individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione del «valore attuale medio» non è più rimessa alla discrezionalità dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Tali criteri e modalità vengono direttamente previsti dall'art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, e, soprattutto, si tratta di criteri diversi da quelli precedenti. All'ufficio di presidenza è soltanto imposto di provvedere, in base ad essi, alla «nuova quantificazione».

Ciò risulta decisivo, fornendo il segno di una disciplina non già di mera interpretazione della precedente, ma innovativa di quest'ultima.

4.3.- Chiarito il carattere innovativo e non interpretativo della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, non sussistono incertezze sulla sua natura retroattiva.

Lo stesso art. 1 di tale legge dispone, infatti, che «[i]l termine “valore attuale” di cui all'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 [...], dal momento di entrata in vigore della legge regionale stessa, si interpreta nel senso che esso fa riferimento al “valore attuale medio”».

La natura retroattiva dell'intervento è altresì confermata dalla previsione della nullità di tutti gli atti che contengono pregresse quantificazioni del «valore attuale» (art. 1, comma 2, legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014) e dalla circostanza che gli artt. 3 e 4 impongono la restituzione delle somme che rappresentano il maggior valore percepito rispetto al calcolo effettuato sulla base del «valore attuale medio».

5.- La costante giurisprudenza di questa Corte afferma che il divieto di retroattività della legge, previsto dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, costituisce principio fondamentale di civiltà giuridica.

Esso, tuttavia, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost., riservata alla materia penale. Ne consegue che il legislatore, nel rispetto di tale disposizione costituzionale, può approvare disposizioni con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 170 del 2013).

Le leggi retroattive, in particolare, devono trovare «adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata» (così, da ultimo, sentenza n. 73 del 2017).

Tra i limiti che la giurisprudenza costituzionale ha individuato all'ammissibilità di leggi con effetto retroattivo, rileva particolarmente, in questa sede - nell'ambito dei principi e interessi incisi dall'efficacia retroattiva dell'intervento legislativo regionale - l'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati alla stabile applicazione della disciplina modificata. Tale legittimo affidamento trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., è ritenuto «principio connaturato allo Stato di diritto» (sentenze n. 73 del 2017, n. 170 e n. 160 del 2013, n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010), ed è da considerarsi ricaduta e declinazione "soggettiva" dell'indispensabile carattere di coerenza di un ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della certezza del diritto.

D'altro canto, la giurisprudenza di questa Corte afferma altresì che «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, pur aspetto fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, non è tutelato in termini assoluti e inderogabili» (sentenze n. 89 del 2018 e n. 56 del 2015). Esso «è sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali», fermo restando che le disposizioni legislative retroattive non possono comunque «trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (ex multis, sentenze n. 16 del 2017 e n. 203 del 2016; in senso analogo sentenza n. 149 del 2017). Tutto ciò premesso, va sottoposta a stretto scrutinio di ragionevolezza una legge regionale che intervenga retroattivamente a ridurre attribuzioni di natura patrimoniale, come accade nel caso in esame per le parti "attualizzate" degli assegni vitalizi, e imponga perciò di restituire somme (di denaro) e quote (di fondo finanziario) già conferite. Tale scrutinio «impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà» (così la sentenza n. 173 del 2016, in fattispecie analoga ma non sovrapponibile, poiché relativa alla materia previdenziale). In altri termini, è richiesta non già la mera assenza di scelte normative manifestamente arbitrarie, ma l'effettiva sussistenza di giustificazioni ragionevoli dell'intervento legislativo, poiché la normativa retroattiva incide sulla «certezza dei rapporti preteriti» nonché sul legittimo affidamento dei soggetti interessati (sentenza n. 432 del 1997).

Un tale rigoroso controllo deve verificare, in primo luogo, se sussistano solide motivazioni che hanno guidato il legislatore regionale, e se esse trovino, appunto, «adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza» (ex plurimis, sentenze n. 73 del 2017, n. 132 del 2016 e n. 69 del 2014), anche in considerazione delle circostanze di fatto e di contesto entro cui l'intervento legislativo è maturato. Ove tale preliminare esame fornisca esito positivo, deve essere inoltre accertato se il risultato di tale intervento non trasmodi comunque in una regolazione arbitraria di situazioni soggettive, in lesione del legittimo affidamento dei destinatari della disciplina originaria, e perciò, anche sotto questo profilo, dell'art. 3 Cost.

6.- Afferma la relazione della I Commissione legislativa del Consiglio regionale del Trentino–Alto Adige al disegno di legge n. 8 recante «Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della regione autonoma Trentino–Alto Adige) e provvedimenti conseguenti» che obiettivo del legislatore regionale è quello di «ridurre il trattamento economico corrisposto» in tema di quota “attualizzata” degli assegni vitalizi, ancorato dalla disciplina precedente «a parametri che si sono rivelati non consoni a criteri di equità e ragionevolezza e che si discostavano da una valutazione che avrebbe dovuto riferirsi a “valori medi” ed essere in linea con esigenze di contenimento della spesa pubblica».

Due distinte esigenze risultano dunque alla base dell’intervento retroattivo del legislatore regionale. Da una parte, quella di ricondurre a criteri di «equità e ragionevolezza» gli assai favorevoli meccanismi di calcolo dell’attualizzazione degli assegni vitalizi, introdotti dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionale con le delibere n. 324 e 334 del 2013. Dall’altra, quella di provvedere al «contenimento della spesa pubblica».

Tali motivi di interesse generale si contrappongono ai profili sintomatici dell’asserita irragionevolezza della legge, argomentati dall’ordinanza di rimessione e segnalati anche dalla difesa dell’ex consigliere regionale: l’erronea auto–qualificazione della legge come legge di interpretazione autentica, la ritenuta non necessarietà di interventi correttivi nella prospettiva della finanza pubblica, la diretta previsione in legge di criteri di calcolo dei vitalizi, che rientrerebbero invece nel dominio della scienza attuariale.

Ritiene questa Corte che tali ultimi profili, nel bilanciamento delle opposte esigenze, siano recessivi, a fronte della solida plausibilità, in astratto, delle motivazioni a sostegno dell’intervento di modifica, ricavabili dai lavori preparatori della legge regionale che contiene le disposizioni censurate.

Ciò, innanzitutto, per una ragione legata alla peculiarità della vicenda in questione, in cui l’intervento legislativo retroattivo manifesta la propria natura “riparatrice” e incide su un regime di favore quale la “attualizzazione”, assai peculiare e reso ancor più eccezionale, negli effetti prodotti, dalla scelta di specifici criteri di calcolo.

Vi è, inoltre, una ragione di carattere più generale a sostegno della ragionevolezza della disciplina censurata. L’intervento legislativo mira a correggere gli effetti di una normativa che aveva complessivamente determinato un ampliamento della spesa pubblica regionale, in controtendenza rispetto alle generali necessità di contenimento e risparmio in quegli stessi anni perseguite dal legislatore statale, a fronte di una crisi economica di ingente (e notoria) portata. Al cospetto di interventi legislativi statali che hanno imposto riduzioni generalizzate di risorse e contribuzioni straordinarie al risanamento dei conti pubblici, tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata sono stati chiamati, proprio in quel periodo di tempo, a concorrere – secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. – all’equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale (sulla riconducibilità anche delle Regioni a statuto speciale al sistema di finanza pubblica allargata, da ultimo, sentenza n. 6 del 2019), a prescindere dalla condizione di maggiore o minore equilibrio del proprio bilancio. In tale contesto si spiega, e si giustifica, perché, allo stesso legislatore regionale, la disciplina risultante dalla legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012, in combinazione con i criteri di calcolo approvati dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sia apparsa dissonante, e perciò meritevole di modifica.

7.- Le motivazioni esposte non risultano di per sé sole risolutive per la decisione della questione di legittimità costituzionale.

Nell’ambito del criterio di scrutinio qui utilizzato, occorre ulteriormente verificare se, in concreto, l’intervento legislativo in esame abbia leso il legittimo affidamento dei suoi destinatari.

Nel solco di una giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che non considera il mero interesse finanziario pubblico ragione di per sé sufficiente a giustificare interventi retroattivi (sentenze 7 giugno 2011, Agrati contro Italia; 25 novembre 2010, Lilly France contro Francia; 21 giugno 2007, Scanner de l'Ouest Lyonnais contro Francia; 16 gennaio 2007, Chiesi S.A. contro Francia; 9 gennaio 2007, Arnolin contro Francia; 11 aprile 2006, Cabourdin contro Francia), questa Corte ha infatti già affermato che una disciplina retroattiva non può tradire l'affidamento del privato, specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali, pur se l'intervento retroattivo sia dettato dalla necessità di contenere la spesa pubblica o di far fronte ad esigenze eccezionali (sentenze n. 216 del 2015 e n. 170 del 2013).

Per verificare se, in concreto, una disciplina retroattiva incida in modo costituzionalmente illegittimo sull'affidamento dei destinatari della regolazione originaria, la giurisprudenza costituzionale attribuisce rilievo a una serie di elementi: il tempo trascorso dal momento della definizione dell'assetto regolatorio originario a quello in cui tale assetto viene mutato con efficacia retroattiva (sentenze n. 89 del 2018, n. 250 del 2017, n. 108 del 2016, n. 216 e n. 56 del 2015), ciò che chiama in causa il grado di consolidamento della situazione soggettiva originariamente riconosciuta e poi travolta dall'intervento retroattivo; la prevedibilità della modifica retroattiva stessa (sentenze n. 16 del 2017 e n. 160 del 2013); infine, la proporzionalità dell'intervento legislativo che eventualmente lo comprime (in particolare, sentenza n. 108 del 2016).

Da questo angolo visuale, nel caso in esame, assumono importanza alcuni elementi che il giudice a quo definisce invece «fatti occasionali, inidonei a scalfire l'affidamento» e ritiene perciò irrilevanti al fine di verificare la ragionevolezza dell'intervento retroattivo.

In termini temporali, è significativo che, ad esempio, il decreto presidenziale con cui l'attore del giudizio a quo si è visto attribuire le somme, poi parzialmente revocate, risalga al 30 ottobre 2013, mentre la legge che ha condotto alla complessiva rideterminazione di queste, con effetto retroattivo, è stata approvata nella seduta del Consiglio regionale del 3 luglio del 2014 – a breve distanza dall'approvazione della precedente – dopo essere stata esaminata dalla I Commissione legislativa dello stesso Consiglio già nelle sedute del 6 e del 16 giugno 2014.

Inoltre, la circostanza che l'intervento del legislatore potesse non risultare del tutto imprevedibile agli occhi dei destinatari interessati – anche a voler prescindere dalla forte reazione dell'opinione pubblica conseguente al diffondersi delle notizie sulla vicenda, e senza considerare che indagini delle magistrature penale e contabile erano nel frattempo iniziate su di essa – è in particolare suggerita dalla singolare formulazione dell'art. 3, comma 2, della stessa legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, pure censurato dal giudice a quo. Tale disposizione stabilisce testualmente che «[l]e somme liquide, restituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono computate a compensazione parziale o totale delle somme da restituire». Con essa, il legislatore regionale ha ritenuto necessario dare giuridico riconoscimento, nell'ambito della nuova quantificazione della quota "attualizzata" dei vitalizi e dei conseguenti obblighi di restituzione, alle restituzioni per così dire "anticipate", evidentemente effettuate in modo spontaneo da alcuni fra i destinatari del provvedimento di attualizzazione: scelte che indeboliscono la tesi dell'imprevedibilità di un intervento di modifica in materia.

Alla luce di tali due primi criteri, non si è insomma in presenza di un assetto regolatorio adeguatamente consolidato, sia perché esso non si è protratto per un periodo sufficientemente lungo, sia perché la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 è stata approvata in un contesto complessivo non idoneo a far sorgere nei destinatari una ragionevole fiducia nel suo mantenimento (analogamente, sentenza n. 56 del 2015).

In relazione poi all'indice basato sulla proporzionalità dell'intervento legislativo retroattivo, va considerato che la legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014 non trascura di concedere ai beneficiari degli assegni coinvolti l'accesso a forme flessibili e graduate di restituzione delle somme percepite in eccesso, a seguito dei calcoli effettuati con il nuovo criterio del «valore attuale medio». L'art. 3, comma 3, della legge regionale in esame consente infatti di provvedere alla restituzione anche tramite la riassegnazione al Consiglio regionale delle quote del “Fondo Family”, attribuite originariamente ma in concreto esigibili soltanto negli anni successivi, attenuando così, anche se solo in parte, l'incisione patrimoniale diretta dell'intervento retroattivo.

Ulteriori agevolazioni nelle modalità di restituzione, previste dall'art. 3, commi 5 e 6, non rilevano direttamente in questa sede, in quanto riferibili solo ai consiglieri beneficiari dell'attualizzazione senza aver ancora maturato i requisiti previsti per la corresponsione del vitalizio, ma sono complessivamente significative nella direzione indicata.

Sempre in chiave di valutazione sulla proporzionalità dell'intervento, non è senza importanza il fatto che l'art. 5 della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014 abbia concesso ai consiglieri che, all'entrata in vigore della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012, esercitarono l'opzione per l'attualizzazione, la possibilità di revocarla con effetto retroattivo, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di restituzione. In tal modo, il legislatore regionale ha rimesso agli stessi ex consiglieri interessati la facoltà di tornare al regime previgente l'entrata in vigore della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 6 del 2012 e dunque di veder riesperire l'importo mensile del vitalizio a discapito della percezione della quota attualizzata, pur essendo loro ovviamente imposto, all'atto della revoca, l'obbligo di restituire al Consiglio regionale («ove non l'abbiano già fatto», recita significativamente, ancora, l'art. 5, comma 2) l'intero importo del valore attuale percepito, sia sotto forma di liquidità che di quote del “Fondo Family”.

8.- In definitiva, le ragioni fin qui enunciate dimostrano la ragionevolezza della normazione retroattiva sul patrimonio dei destinatari e conducono a ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.

Resta comunque fermo che si è al cospetto di un intervento legislativo eccezionale, la cui peculiarità, peraltro, deve essere valutata anche alla luce dell'oggetto stesso su cui incide, ossia un istituto di favore a sua volta fuori dall'ordinario.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 4; 3, commi 5 e 6; 4, comma 4, della legge della Regione autonoma Trentino–Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, recante «Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino–Alto Adige) e provvedimenti conseguenti», sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 2; 3, commi 1, 2, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 3 e 5 della legge reg. Trentino–Alto Adige n. 4 del 2014, sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2019.

N. R.G. 45779/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Martina Flamini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **45779/2016** promossa da:

CLAUDIO BONFANTI (C.F. BNFCLD47B15A794W), con il patrocinio dell'avv. SABBINI
NICOLA e dell'avv. TORRANI PIER GIUSEPPE (TRRPGS37C30F205D), elettivamente domiciliato
in MILANO, CORSO MAGENTA, 63 presso il difensore

ATTORE

contro

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA (C.F. 80053570158), con il patrocinio
dell'avv. CACCIA RICCARDO AGOSTINO e dell'avv. GRAZZI ROBERTO
(GRZRRT68E26L219E) e dell'avv. SNIDER SILVIA (SNDSL66C45C933V), elettivamente
domiciliato in MILANO, VIA FABIO FILZI 22 presso il difensore avv. CACCIA RICCARDO
AGOSTINO

REGIONE LOMBARDIA (C.F. 80050050154), con il patrocinio dell'avv. VIVONE PIO DARIO e
dell'avv. MORETTI MARIA EMILIA (MRTMML64A67F205A), elettivamente domiciliata in
MILANO, PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1 presso il difensore

CONVENUTI

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione
delle conclusioni.

In fatto e in diritto

Con atto di citazione notificato il 21.7.2016 Claudio Bonfanti, *ex* consigliere regionale della Regione
Lombardia nella IV e V legislatura, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Milano, la Regione

pagina 1 di 9



Lombardia e il Consiglio Regionale della Lombardia chiedendo: in via pregiudiziale, sollevare di fronte alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale Lombardia 1.10.2014 n. 25; nel merito, accertare il diritto dell'attore ad ottenere la conservazione dell'assegno vitalizio in godimento, senza la riduzione di cui alla citata legge e, per l'effetto, condannare le amministrazioni convenute, in solido tra loro, a corrispondere gli importi mensili non versati, a partire dal mese di novembre 2014, in applicazione della predetta disposizione, con gli accessori di legge e con vittoria di spese.

A sostegno delle domande formulate, Claudio Bonfanti ha dedotto: che, con ricorso depositato il 24.2.1015, aveva adito la Corte dei Conti impugnando le comunicazioni di accreditamento relative all'assegno vitalizio mensile, con le quali il Consiglio Regionale della Regione Lombardia aveva provveduto a decurtare il vitalizio spettante all'attore, nella misura prevista dalla legge regionale 24/2014; che, con sentenza depositata il 24.6.2015, la Corte dei Conti aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario; che il Bonfanti aveva, pertanto, riproposto la domanda dinanzi al giudice ordinario ribadendo come l'assegno mensile costituiva ed integrava una forma di previdenza; che aveva esercitato il mandato di consigliere regionale per dieci anni e che, per tutto il tempo in cui aveva ricoperto la detta carica, aveva versato il contributo obbligatorio per la corresponsione dell'assegno vitalizio; che, nel giugno del 1995, era cessato dalla carica e, una volta maturato il requisito di età previsto dalla l.r. 12 del 1983, aveva conseguito il diritto al trattamento di quiescenza; che, a decorrere dal mese di novembre 2014 e fino al dicembre del 2018, l'importo mensile dell'assegno in esame era stato ridotto di euro 220,99.

Premessi tali elementi in fatto, l'attore ha denunciato l'illegittimità costituzionale della l.r. 25/2014 per i seguenti motivi: la norma in esame si pone in contrasto con gli artt. 2, 3, 38 e 53 della Costituzione in quanto ha ad oggetto un prelievo, di carattere sostanzialmente tributario, operato in violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, correlati a quello di capacità contributiva; il taglio dell'importo mensile viola, altresì, gli artt. 3, 97 e 117, comma 1, della Cost., in quanto introduce una modifica nettamente peggiorativa di diritti definitivamente acquisiti, senza alcun reale e comparabile beneficio in favore delle finanze regionali; sotto diverso profilo, la disciplina in esame appare lesiva dei principi contenuti nell'art. 42, comma 3 e 97 Cost., tutelati, a livello internazionale, dal Protocollo addizionale alla CEDU in quanto colpisce, con intervento ablatorio legislativo e non amministrativo, una determinata categoria di soggetti, senza un'adeguata istruttoria e senza la corresponsione di un'indennità di ristoro in favore dei soggetti colpiti; la legge regionale in esame, inoltre, viola l'art. 117, comma 2, lettera o) e comma 3 della Costituzione, in quanto la Regione si è appropriata di una materia, previdenza sociale, riservata in via esclusiva allo Stato.



Ritualmente citati si sono costituiti il Consiglio Regionale della Lombardia e la Regione Lombardia, contestando specificamente le quattro questioni di legittimità costituzionale formulate dall'attore, ribadendo il carattere non previdenziale dell'assegno vitalizio in esame e chiedendo il rigetto delle domande, ritenute infondate.

Acquisiti i documenti prodotti, le parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.

Preliminarmente deve essere confermata la giurisdizione del giudice ordinario adito.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che *“la cognizione della controversia - originata dalla rimodulazione in riduzione del vitalizio consiliare in godimento - rientri nella competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria ordinaria: considerate, per un verso, la natura non pensionistica dell'assegno vitalizio erogato ai consiglieri regionali cessati dalla carica e la diversità di finalità e di regime che distingue l'assegno vitalizio dalle pensioni, in relazione alle quali soltanto opera la giurisdizione della Corte dei conti; e tenuto conto, per l'altro verso, della circostanza che la mancanza di una specifica attribuzione legislativa alla giurisdizione alla Corte dei conti determina l'attrazione della fattispecie nella giurisdizione del giudice dotato della giurisdizione generale, ossia del giudice ordinario, secondo il principio dell'unicità della giurisdizione, rispetto al quale le diverse previsioni costituzionali dei giudici speciali operano in via meramente derogatoria”* (Cass. SS.UU. n. 14920/2016).

Tanto chiarito, occorre precisare che l'assegno vitalizio previsto dalla legislazione regionale in favore del consigliere regionale dopo la cessazione del mandato non può essere assimilato alla pensione del pubblico dipendente. La Corte di Cassazione (nella pronuncia appena richiamata) e la Corte Costituzionale hanno ribadito che i consiglieri regionali non sono prestatori di lavoro, ma titolari di un *munus* previsto dalla Costituzione e che il Consiglio regionale non è un datore di lavoro del consigliere regionale.

Il Giudice delle leggi ha chiarito, con la sentenza n. 289 del 1994, che tra la situazione del titolare di assegno vitalizio goduto in conseguenza della cessazione di una determinata carica e quella del titolare di pensione derivante da un rapporto di pubblico impiego *“non sussiste... una identità nè di natura nè di regime giuridico, dal momento che l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego”*.



La natura previdenziale dell'assegno vitalizio non può neanche essere invocata – come sostenuto dalla difesa di parte attrice – sulla base di un *obiter dictum* contenuto nell'ordinanza 14920/2016, sopra citata. Nella detta pronuncia, infatti, il riferimento al fatto che nell'assegno “è rinvenibile una funzione in senso lato anche previdenziale” è dalla Suprema Corte utilizzato subito dopo il richiamo alle conclusioni espresse dal Pubblico Ministero nella requisitoria, proprio per ribadire le numerose differenze (confermate dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza costituzionale) tra l'istituto del vitalizio e il trattamento pensionistico.

L'assegno vitalizio, contrariamente rispetto a quanto dedotto dalla difesa di parte attrice, ha una chiara natura indennitaria. Depongono in tal senso i seguenti elementi: gli elementi che individuano gli assegni in esame (la reversibilità volontaria, la sospensione nel caso di elezione ad altra carica politica, la possibile maturazione contemporanea a trattamenti pensionistici, ecc.) escludono la possibile equiparazione alle pensioni e la loro natura previdenziale (cfr., in tale senso, Corte Cost. 86/2007; Cass. Civ. sez. trib. 3589/2017); l'art. 1 della l.r. 12/1995 afferma espressamente la natura indennitaria dell'assegno vitalizio.

Passando al merito delle censure svolte da parte attrice, ritiene il Tribunale che le quattro questioni di legittimità costituzionale siano non rilevanti e che le stesse non possano essere ritenute non manifestamente infondate.

La Legge regionale 1.10.2014 n. 25 “Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali. Modifica della normativa sull'assegno vitalizio”, all'art. 1 prevede che: “La presente legge, al fine della ulteriore riduzione dei costi della politica, del contenimento della spesa pubblica e della tutela delle finanze regionali, detta disposizioni in materia di assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli altri aventi diritto”.

L'art. 3 – censurato da parte attrice – dispone che a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della legge (e, dunque, dal novembre 2014) e fino al 31.12.2018 l'importo mensile dell'assegno vitalizio è ridotto ai soggetti con reddito annuo complessivo a fini Irpef superiore ad euro 18.000,00 per i percettori di reddito vitalizio indiretto e ad euro 24.000,00 per i percettori di vitalizio indiretto.

Con riferimento alla rilevanza, basti osservare che Claudio Bonfanti non ha provato l'incidenza della modesta riduzione dell'assegno vitalizio (pari a circa 220,00 euro mensili) sulla complessiva situazione reddituale. In assenza di una specifica allegazione e prova dell'entità delle somme percepite mensilmente (non solo a titolo di vitalizio) non è pertanto possibile verificare l'esistenza del sacrificio economico solo genericamente allegato.

In merito alla valutazione di manifesta infondatezza si osserva quanto segue.



Con la prima questione, il sig. Bonfanti deduce la violazione degli artt. 2, 3, 38 e 53 Cost., evidenziando che la decurtazione dell'assegno vitalizio si tradurrebbe in un prelievo tributario, in contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, correlati a quello di capacità contributiva.

La censura non supera il vaglio di non manifesta infondatezza.

In primo luogo, occorre chiarire che, per poter configurare la misura in esame come tributo deve rinvenirsi la presenza degli indefettibili requisiti necessari per detta configurazione: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese (cfr. Corte Cost. sentenze n. 269 e n. 236 del 2017).

Nel caso in esame non si ravvisa il requisito della “definitiva decurtazione patrimoniale” atteso che la legge regionale in esame, all'art. 3, prevede una riduzione temporanea (sino al 31.12.2018) degli importi lordi mensili degli assegni vitalizi.

Del tutto inconferente il richiamo alla legge regionale 6.12.2018 n. 19 – per effetto della quale il termine previsto dall'originario art. 3 della l. 25/2014 è stato prorogato al 31.12.2023 – atteso che trattasi comunque di misura di natura temporanea e non definitiva.

Non sussistono, pertanto, i presupposti per poter definire la riduzione in esame come un prelievo di carattere tributario.

A prescindere dalla sua qualificazione, la misura può essere censurata solo se dà luogo “ad un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio a danno di una sola categoria di cittadini (cfr. Corte Cost. 116/2013).

Occorre, pertanto, verificare se la riduzione dell'importo dell'assegno vitalizio si sia tradotta nell'intervento impositivo avente i caratteri appena indicati e se la modifica in senso sfavorevole del rapporto di durata – e, in particolare se la riduzione di una misura di carattere indennitario - sia rispettosa dei principi costituzionali invocati da parte attrice.

Il Giudice delle Leggi ha da tempo precisato “che nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate



sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto” (Corte Cost. 390/1995).

Lo scrutinio relativo al principio di eguaglianza e ragionevolezza deve essere compiuto considerando i seguenti aspetti:

- il carattere temporaneo della misura (durata limitata ad un tempo predeterminato dalla legge);
- la circostanza che la misura incida solo su una categoria limitata di soggetti, nel caso di specie gli ex consiglieri percettori di vitalizio, non appare indicativo dell'esistenza di una misura discriminatoria, atteso che quando il trattamento in essere configuri una condizione di favore (condizione che non può non essere riconosciuta alla misura in esame), l'intervento riduttivo può ritenersi del tutto ammissibile in quanto rispondente ad esigenze di eguaglianza sostanziale e solidarietà sociale (cfr. Corte Edu, sentenza 8.10.2013). In merito a tale aspetto, si sottolinea, inoltre, che l'incidenza della legge regionale su di un numero ristretto di destinatari rappresenta l'inevitabile conseguenza dipende dal fatto che dell'emolumento in esame beneficia un numero alquanto contenuto di cittadini (tutti quanti, però, egualmente soggetti all'intervento riduttivo);
- la riduzione degli assegni vitalizi non trova applicazione per i soggetti più deboli, ma solo per coloro che hanno un reddito complessivo superiore ad euro 18.000,00;
- la riduzione è applicata con criteri di progressività in relazione all'importo del vitalizio percepito (cfr. art. 3, comma 2, e tabella allegata);
- tra le finalità dell'intervento è evidenziata la riduzione dei costi della politica ed il contenimento della spesa pubblica;
- la misura ha consentito un risparmio di spesa quantificabile in euro 719.473,00 annui, cfr. doc. 5 di parte convenuta.

Alla luce degli elementi appena evidenziati, deve escludersi la violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (correlativi a quello di capacità contributiva), invocati dalla difesa di parte attrice.

Quanto al parere reso dal Consiglio di Stato il 26 luglio 2018, richiamato dalla difesa di parte attrice (pag. 13 della comparsa conclusionale) – reso con riferimento ai vitalizi parlamentari – si osserva come nello stesso non si escludeva la legittimità di interventi riduttivi, atteso che espressamente si affermava di ritenere che *«in conclusione un intervento normativo in materia debba rispettare i parametri del quadro costituzionale, tenendo conto, peraltro, delle peculiarità proprie dei cd. vitalizi, raffrontando la causa giustificativa dell'attribuzione del beneficio con la causa giustificativa dell'intervento normativo che si intende adottare, operando un bilanciamento dei diversi interessi che eventualmente vengano in conflitto»*.



Parte attrice lamenta, inoltre, la violazione degli artt. 3, 97 e 117 comma 1 Cost. (in quanto la decurtazione inciderebbe su diritti quesiti correlati a prestazioni tutelate ai sensi dell'art. 38 Cost.), e degli artt. 42, comma 3, 97, comma 1 e 117 Cost., in riferimento alla Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in quanto il prelievo forzoso finirebbe per sostanziarsi in un caso di espropriazione della proprietà privata).

Entrambe le questioni sono infondate.

In primo luogo occorre richiamare le valutazioni sopra compiute in ordine alla ragionevolezza e proporzionalità della riduzione – per un tempo determinato e secondo criteri di progressività – dell'ammontare dell'assegno vitalizio, riconducibile ad un trattamento indennitario.

In secondo luogo, occorre ribadire come la decurtazione opera solo nei riguardi di ratei maturandi e non sugli importi già percepiti.

In terzo luogo, infine, si osserva che anche nel caso di strumenti con funzione *latu sensu* previdenziale (diverse comunque da quella in esame) non sarebbe precluso al legislatore un intervento in senso riduttivo, giustificato, ad esempio, dalla situazioni economica generale e da esigenze di solidarietà. Di conseguenza, lo scrutinio di ragionevolezza dovrebbe necessariamente tenere conto delle condizioni di maggior favore godute dai titolari di vitalizio rispetto ai comuni trattamenti pensionistici (cfr. Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Lombardia, sent. 117/2015).

Con riferimento all'asserito contrasto con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU si osserva, in via generale, che la giurisprudenza della Corte EDU riconosce in materia un ampio margine di apprezzamento alle autorità nazionali, purché le ragioni addotte non siano «manifestamente prive di ragionevole fondamento» (Corte Edu, sent. Wallishauser c. Austria, n. 14497/06, § 65) e le misure risultino “ragionevolmente proporzionate” al fine che si intende realizzare (sul punto si vedano le numerose decisioni della Corte EDU richiamate in Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 26 luglio 2018, n. 2016/2018).

Le considerazioni sopra svolte consentono di evidenziare come il legislatore regionale - per ragioni munite di un fondamento più che ragionevole (la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali) e con interventi rispettosi del principio di proporzionalità - si sia limitato a ridurre un'indennità, solo per un periodo di tempo determinato per legge, in misura progressiva ed indubbiamente sopportabile, senza che si possa paventare la “perdita dei mezzi di sussistenza” (atteso che la riduzione non trova applicazione per coloro che hanno un reddito inferiore ai 18.000,00 euro annui), con asserita connessa lesione del diritto di proprietà.

La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è pronunciata anche in relazione alla riduzione dei trattamenti pensionistici nel settore pubblico, prescrivendo la riserva di legge, un fine



legittimo di interesse pubblico e la presenza di una misura non manifestamente priva di un fondamento ragionevole (tutti requisiti che, alla luce delle argomentazioni svolte, devono ritenersi sussistenti). Nell'individuare i criteri dello scrutinio di ragionevolezza in materia previdenziale la Corte EDU ha affermato che «*mentre una privazione totale dei diritti che comporti la perdita dei mezzi di sussistenza equivale in linea di massima alla violazione del diritto di proprietà, l'imposizione di una misura ragionevole non vi equivale*» e che «*si può tenere conto della natura della prestazione soppressa – in particolare se essa ha avuto origine da un regime pensionistico vantaggioso disponibile solo a determinati gruppi di persone*» (Corte EDU, sent. 8 ottobre 2013, ricorsi nn. 62235/12 e 57725/12).

Del pari infondata l'ultima questione di legittimità costituzionale (l'asserita violazione dell'art. 117, comma 2, lettera o) della Costituzione).

La disciplina dei vitalizi dei consiglieri regionali viene espressamente attribuita alla competenza regionale – *ex art. 123 Cost.* – dall'art. 13, comma 7 dello Statuto regionale, in forza del quale «*ai consiglieri sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge regionale*». Essa non è invece ascrivibile alla materia (di esclusiva competenza statale) della previdenza sociale (art. 117, comma 2, lett. o) Cost.).

L'intervento legislativo statale è stato ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza solo in quanto riferibile alla determinazione dei principi fondamentali relativi alla materia (trasversale) del «*coordinamento della finanza pubblica*» (di cui all'art. 117, comma terzo Cost.).

La censura di controparte – secondo la quale la Regione potrebbe intervenire sull'istituto, ma non sui rapporti “cessati”) – non può essere condivisa, atteso che le norme invocate (art. 14, comma 1, lettera f) del DL 138/11 e l'art. 2, comma 1, lettera m) del DL 174/2012) sono da ricondurre alla materia del coordinamento della finanza pubblica *ex art. 117, secondo comma, lettera e) Cost* (cfr. Corte Cost. 198/2012) che, per espressa previsione, necessita del concorso necessario delle regioni.

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, la riduzione dell'importo dell'assegno vitalizio per cui è causa si traduce in una misura sopportabile, proporzionale, efficace e non discriminatoria.

Si impone, pertanto, una pronuncia di rigetto delle domande formulate da parte attrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
I sezione civile



definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le domande spiegate da parte attrice;
- 2) condanna Claudio Bonfanti al pagamento delle spese di lite, in favore della Regione Lombardia e del Consiglio Regionale della Lombardia, che liquida in complessivi euro 4.100,00 (per ciascuna delle due parti convenute), oltre spese generali al 15% ed oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Milano, 15 aprile 2019

Il Giudice
dott. Martina Flamini

